



**ISTITUTO SALESIANO - «Beata Vergine di San Luca»
Scuole secondarie di primo e di secondo grado - Paritarie**

Scuola secondaria di primo grado (Me - B01M007003 - D. USR n. 148 del 27-08-2001)

Istituto Professionale settore Industria e Artigianato (IPIA - BORI03500C - D. USR n. 169 del 01.10.2001)

Meccanica: Manutenzione e Assistenza tecnica - Indirizzo Esame: IP14

Cod. Ateco C33: Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

Istituto Professionale settore Servizi Commerciali (IPS - BORC10500R D. USR n. 170 del 01.10.2001)

Cod. Ateco M73: Design Della Comunicazione Visiva e Pubblicitaria - Indirizzo Esame: IP16

Istituto Tecnico settore Tecnologico (ITT - BOTF2S5000 - D. USR n. 91 del 24.06.2014)

Meccanica e Meccatronica - Indirizzo Esame: ITMM

Liceo delle Scienze Umane - Economico Sociale (LES - BOPMNL500M - D. USR n. 221 del 27.06.2016)

Potenziamento "Comunicazione e New media" - Indirizzo Esame: LI02

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA

tel. 051.41.51.711 - fax 051.41.51.781 - www.salesianibologna.net

CRITERI GENERALI DEL PROCESSO VALUTATIVO

**Documento sulla Valutazione
Scuola Secondaria di 2° Grado**

CRITERI GENERALI DEL PROCESSO VALUTATIVO

*Documento sulla valutazione
Scuola Secondaria di 2° Grado*

INDICE

PREMESSA	2
A. PRINCIPI ISPIRATORI	2
B. CRITERI DI VALUTAZIONE.....	2
C. INTERVENTI DIDATTICO - EDUCATIVI FINALIZZATI AL RECUPERO E SOSTEGNO SCOLASTICO	11
D. GLI INTERVENTI EDUCATIVI NELL'AMBITO DEL PROCESSO VALUTATIVO	12
E. LA VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI ALUNNI H-DSA-BES.....	12
F. CRITERI RELATIVI ALLO SCRUTINIO FINALE	15
G. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI	21
H. LA VALUTAZIONE DELLE ORE EXTRACURRICOLARI E DELLE ORE IEFP	27
I. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO.....	27
J. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI STAGE E DEI TIROCINI FORMATIVI IN AZIENDA	30

Il cuore di un ragazzo è fatto per appassionarsi; compito dell'educatore è appassionare al bene perché il cuore ne sia ricolmo.

La scuola di don Bosco mira a suscitare la passione per la conoscenza, ma vuole che si tratti di conoscenza che giunge al cuore e sappia dilatarlo, renderlo più sensibile, sincero, puro.

Don Bosco investe energie straordinarie nella scuola, fino a dedicare alla scrittura intere notti: dal suo sacrificio nascono i libri di testo per i suoi ragazzi, libri che parlano con semplicità all'intelligenza ma vogliono produrre la maturazione del cuore.

Da SALESIANI DI LOMBARDIA - EMILIA ROMAGNA, *L'educazione è cosa di cuore. Catalogo alla Mostra del Meeting per l'Amicizia fra i popoli*, 2010, pag. 108

Premessa

Il presente documento intende coniugare linee ispiratrici del carisma salesiano, fondamenti dottrinali della tradizione cattolica e i provvedimenti normativi emanati dal Ministero dell'Istruzione. Il Collegio Docenti avrà cura di verificare la coerenza di questo testo con le eventuali norme che dal Ministero verranno successivamente emanate.

A. Principi ispiratori

La valutazione afferisce a un giudizio e in quanto tale si pone al cuore di una relazione che accompagna un processo formativo finalizzato alla crescita integrale dell'alunno.

Strumento essenziale dell'attività formativa, il dispositivo valutativo, educando alla ricerca rigorosa della verità e alla presa di coscienza del limite, favorisce il riconoscimento e l'emersione delle potenzialità dell'alunno.

In questa prospettiva non rinuncia a educare l'alunno a interpretare gli eventuali fallimenti e insuccessi scolastici all'insegna della speranza e dell'ottimismo.

L'insegnamento dell'IRC gioca un ruolo essenziale nel conferire una piattaforma culturale per il senso di questo modo di lavorare, dà strumenti preziosi per il discernimento vocazionale e contribuisce a definire le ragioni di tale speranza.

In quanto si esercita nel cuore di un processo di crescita graduale e soggettivo e mira a far emergere, nel discernimento, il desiderio e le propensioni peculiari dell'alunno, la valutazione non si limita a una misurazione oggettiva, ma è l'esito dei diversi interventi didattici ed educativi guidati dal Progetto Educativo d'Istituto e dalle strategie condivise in sede di *Collegio Docenti* e di *Consiglio di Classe*. Il processo valutativo pertanto, nelle forme e nei tempi stabiliti, accompagna l'alunno nel corso dell'intero iter formativo.

B. Criteri di valutazione

1. L'insegnante distingue tra **valutazione formativa** e **valutazione complessiva**:

- a) La **valutazione formativa** tende a misurare *in itinere* i livelli di apprendimento dei singoli allievi mediante accertamenti che quantificano i risultati attesi, cioè le conoscenze e competenze misurate per mezzo di verifiche di vario tipo: scritte, orali, grafiche, pratiche. Tale valutazione si fa in rapporto agli obiettivi intermedi, nel momento delle verifiche parziali del processo di apprendimento. Questa tipologia di valutazione tiene conto dei requisiti di partenza degli allievi, ossia dei livelli verificati in ingresso; ha carattere di continuità, mira a controllare e regolare il processo didattico formativo verificandone la validità e l'adeguatezza, in vista di eventuali aggiustamenti degli obiettivi programmati e/o della metodologia seguita, per adattare la propria azione didattica al cammino della classe e dei singoli allievi; consente di impostare le attività di recupero e di rinforzo per le situazioni "deboli", ma anche attività di potenziamento per le "eccellenze".
- b) La **valutazione complessiva** si considera invece come dispositivo più ampio della misurazione *in itinere*, come **bilancio consuntivo periodico** del processo di

apprendimento in tutta la sua ricchezza e complessità. Si riferisce a una **globalità di informazioni** che integrano le misurazioni delle conoscenze e competenze rilevate *in itinere*. La valutazione complessiva tiene conto degli aspetti della personalità dell'allievo e dei fattori implicati nel processo formativo, tra i quali: livello di partenza; stile e ritmi personali di apprendimento; conoscenza dei contenuti culturali e applicazione delle conoscenze acquisite; progressi nella acquisizione di un adeguato metodo di studio e nella maturazione della capacità critica; impegno di studio, motivazione, partecipazione all'attività didattica; risposta agli interventi di recupero e sostegno didattico; assiduità nella frequenza; eventuali rilevanti condizionamenti fisici, familiari, ambientali.

2. Ai sensi della legislazione vigente, ed in particolare al DPR 122/2009 che qui si intende richiamato, la valutazione *in itinere* delle singole discipline del curriculum formativo è affidata al docente titolare della disciplina e si ispira agli obiettivi formativi stabiliti dagli ordinamenti vigenti secondo la declinazione condivisa e approvata dal *Consiglio di Classe*. Nell'esercizio valutativo, l'insegnante titolare della disciplina applica la *griglia di valutazione* approvata insieme alla programmazione didattica annuale.

L'atto deliberativo della valutazione in sede di scrutinio è sempre collegiale e non solo del singolo docente. La proposta di voto di profitto da parte del docente, espressione sintetica di tutti gli elementi di valutazione da esso raccolti nel periodo di riferimento, si rapporta al profilo complessivo dello studente alla luce delle valutazioni raccolte dall'intero Consiglio di Classe.

3. Tutti i percorsi dell'Istituto Salesiano "Beata Vergine di San Luca" di Bologna seguono una scansione articolata in due periodi, rispettivamente: un **trimestre** (che si conclude nel periodo di Natale con gli scrutini intermedi, la consegna della pagella e i colloqui generali con i genitori), seguito da un **pentamestre** (che si conclude con gli scrutini finali e prevede una valutazione intermedia, il cosiddetto "pagellino").

Sono altresì previsti altri due momenti collegiali per una valutazione di massima dell'andamento delle classi e del profitto di ogni singolo allievo:

- il **monitoraggio di inizio anno** (periodo: ottobre/novembre);
- il **monitoraggio di fine anno** (periodo: aprile/maggio).

Al fine di favorire una maggior conoscenza delle classi prime e per tenere presente l'influenza degli stage sulla programmazione didattica, il termine del trimestre delle classi 2[^]-3[^]-4[^] viene anticipato di alcune settimane rispetto al termine del trimestre delle classi 1[^] e 5[^]. Questa particolare struttura del calendario del primo trimestre va a definire la configurazione dei successivi consigli valutativi.

Tali scelte, deliberate dal Collegio Docenti nella seduta di inizio anno per l'approvazione del PTOF, trova giustificazione nell'ambito del processo di ridefinizione dei percorsi formativi, favorendo per quanto possibile una tempistica più distesa per le attività connesse al potenziamento o al recupero delle competenze mancanti. Tutti i risultati concorrono alla ricerca di un giusto equilibrio nel numero e tipologia delle valutazioni *in itinere*. Uno stile preventivo, tipico della pedagogia salesiana, consente un monitoraggio articolato del cammino formativo per arrivare gradualmente al giudizio complessivo in sede di scrutinio finale.

4. Il voto di profitto presentato in sede di scrutinio tiene conto delle prestazioni oggettive dell'allievo (interrogazioni, esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante l'anno scolastico), nonché di tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, applicazione, diligenza, situazione iniziale e progresso personale (cfr. punto 1 del presente paragrafo: *valutazione complessiva*).

Gli studenti e le loro famiglie vanno educati nel comprendere la distinzione fra **punteggio di valutazione oggettiva** (ad esempio gli esiti di un test scritto) e **voto di profitto**, che invece tiene conto di tutti gli elementi sopra indicati.

E' inoltre necessario comprendere che, nell'ambito della valutazione oggettiva, punteggi numericamente identici possono avere un peso diverso nella valutazione finale del voto di profitto della materia: questo vale ad esempio nel caso del punteggio legato alle **verifiche di recupero** che, essendo stabilito su **obiettivi minimi**, avrà necessariamente un peso inferiore

rispetto alla valutazione delle verifiche ordinarie (stimate invece sugli obiettivi generali di apprendimento).

Allo stesso modo il punteggio di una **verifica sommativa** avrà un peso maggiore rispetto allo stesso punteggio di una **prova parziale**.

Per questo, **la valutazione finale non può essere ridotta alla mera media matematica dei singoli punteggi acquisiti nel corso delle singole prove** (ordinarie e di recupero).

In ogni caso, tutte le **valutazioni dei recupero** vanno intese su **obiettivi minimi**, e in quanto tali hanno un “peso” inferiore rispetto alle verifiche di ordinamento. Negli altri casi, laddove si ha una valutazione stimata su obiettivi minimi o con un peso inferiore rispetto alla norma, sarà premura dell’insegnante annotare questa indicazione contestualmente alla comunicazione dell’esito della prova.

La possibilità data dal Registro Elettronico di accompagnare la valutazione con una nota che ne specifichi il peso, pur essendo da non inflazionare, resta un valido strumento a garanzia della trasparenza di comunicazione: esso permette alle famiglie di assumere maggiore consapevolezza dell’andamento del proprio figlio..

Il voto di profitto è espressione di una didattica finalizzata al conseguimento del **profilo educativo culturale e professionale** dello studente. In questo senso si deve tenere presente l’elemento di mediazione degli **Obiettivi Formativi** di ogni singola disciplina del curriculum, declinati nel livello minimale, soddisfacente e di eccellenza, che concorrono alla definizione dello stesso voto di profitto. Il voto di profitto proposto dal docente in sede di scrutinio intermedio e finale, grazie al confronto e alla valutazione condivisa in sede di Consiglio di Classe, diventa espressione di una decisione collegialmente assunta e condivisa.

Secondo le indicazioni di cui all’art. 1 comma 3 del DPR 122/2009: *“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000”.*

5. Il voto di profitto, deliberato collegialmente in sede di Consiglio di Classe, è espressione dell’intero percorso compiuto dall’allievo a partire dall’inizio dell’anno.

La domanda a cui il Consiglio di Classe - quando riunito in sede di valutazione - deve sempre rispondere è la seguente: *“se fossimo a fine anno, valutato il percorso sinora svolto a partire dall’inizio dell’anno, quale sarebbe l’esito dello studente in questa materia?”.*

Ogni docente, al termine dell’anno scolastico, deve presentare in sede di scrutinio finale il voto di profitto espressione della valutazione dell’intero anno scolastico, della reale situazione dello studente al termine del medesimo e in relazione agli interventi di recupero previsti dalla normativa vigente e assunti dal Consiglio di Classe.

6. La valutazione di una materia, nella sua forma *complessiva*, viene deliberata collegialmente e comunicata alla famiglia (ove previsto) nelle seguenti occasioni:

a. **Monitoraggio di inizio anno** (periodo: ottobre/novembre). In questa sede:

- il Consiglio, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera (per ogni studente) la valutazione complessiva di ogni materia relativa alle prime settimane di scuola, mediante l’utilizzo di quattro possibili indicatori:
 - **“P”**: al momento del monitoraggio, l’andamento della materia valutato a partire dall’inizio dell’anno risulta essere POSITIVO (quindi maggiore o uguale a 7/10);
 - **“S”**: al momento del monitoraggio, l’andamento della materia valutato a partire dall’inizio dell’anno risulta essere SUFFICIENTE (attorno a 6/10);
 - **“I”**: al momento del monitoraggio, l’andamento della materia valutato a partire dall’inizio dell’anno risulta essere INSUFFICIENTE (attorno a 5/10);

- “**GI**”: al momento del monitoraggio, l’andamento della materia risulta essere **GRAVEMENTE INSUFFICIENTE** (quindi inferiore a 5/10);
- Queste valutazioni vengono formulate per ogni singolo studente, tuttavia non vengono comunicate alle famiglie ma semplicemente verbalizzate;
- il Consiglio, nei casi più gravi, può deliberare la convocazione della famiglia da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega; in questo caso, il Preside (un suo delegato) invia una comunicazione alla famiglia dello studente segnalato introdotta dalla frase: *“Gentile Fam. XX, a nome del Consiglio di Classe si comunicano le osservazioni raccolte in data XXX in sede di monitoraggio intermedio..”*
 - le modalità di comminazione alla famiglia dell’esito del monitoraggio (di norma messaggio mediante Registro Elettronico) sono stabilite dal Consiglio di Classe.
- b. Scrutinio Intermedio** (fine trimestre). In questa sede:
- il Consiglio, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera la valutazione complessiva di ogni materia relativa al primo trimestre, distinguendo (laddove previsto) il voto tra: scritto/orale/pratico/grafico;
 - il Consiglio delibera collegialmente la valutazione del comportamento, esprimendo i tre indicatori: **voto in comportamento, voto in condotta, voto di applicazione** (*par. G: “Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti”*).
 - Il Consiglio delibera **l’attribuzione dei debiti formativi** e la convocazione ai corsi e alle prove di recupero (*cfr par. D: “Le attività di sostegno e recupero”*).
 - Di norma, per ogni disciplina con esito strettamente insufficiente (ossia insufficiente per ogni tipologia di valutazione) viene deliberato il debito formativo.
 - Nel caso di discipline con esito parzialmente insufficiente (ossia con almeno una tipologia di valutazione sufficiente), l’attribuzione del debito è lasciata alla discrezione del Consiglio di Classe
 - Nel caso di discipline con esito integralmente sufficiente, può essere richiesta - a giudizio insindacabile del consiglio e qualora se ne riscontri la necessità - la presenza allo sportello pomeridiano di recupero.
 - il Consiglio delibera, nei casi più gravi, la **convocazione scritta della famiglia** da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega: tale convocazione, con le note espresse dal Consiglio, è parte integrante della pagella;
 - solo per gli allievi di **4^a e 5^a IPS-IPIA-ITT** il Consiglio delibera il riconoscimento dei requisiti per l’accesso allo stage di eccellenza, ossia:
 - la media non sia inferiore a 7,50 decimi (nel calcolo della media è incluso il voto di comportamento ed escluso il voto di religione);
 - non ci siano discipline integralmente insufficienti (esito negativo in tutte le valutazioni s/o/g/p) e non siano stati attribuiti corsi di recupero;
 - entrambi i voti di condotta e applicazione risultino non inferiori a 9/10;
 - i voti della pagella del primo trimestre relativi alle materie professionalizzanti abbiano una media non inferiore a 8/10.
 - è prevista la consegna delle **pagelle**;
 - i docenti sono disponibili per i **colloqui generali** tra scuola e famiglia, secondo il calendario comunicato.
- c. Pagellino intermedio** (metà pentamestre). In questa sede:
- il Consiglio, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera con un **unico voto** la valutazione complessiva di ogni materia relativa al percorso scolastico svolto a partire dall’inizio dell’anno;
 - il Consiglio delibera collegialmente la valutazione del comportamento, esprimendo (*par. G: “Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti”*):
 - un **voto in condotta** e un **voto di applicazione**.
 - un **voto in comportamento unico** (sintetico dei due precedenti indicatori);

- Il Consiglio delibera l'esito del percorso di recupero dei debiti attribuiti durante gli scrutini intermedi (*cf. par. C: "interventi didattico - educativi finalizzati al recupero e sostegno scolastico"*);
 - Pur non essendo prevista l'attribuzione dei debiti formativi, il Consiglio può deliberare la convocazione a sportello per gli allievi che presentano maggiori difficoltà in una o più discipline e che non sono stati in grado di recuperare le lacune riscontrate nel precedente periodo valutativo; della convocazione viene informata la famiglia contestualmente alla consegna del Pagellino.
 - il Consiglio delibera, nei casi più gravi, la **convocazione scritta della famiglia** da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega: tale convocazione, con le note espresse dal Consiglio, è parte integrante del pagellino;
 - è prevista la consegna dei **pagellini intermedi**;
 - i docenti sono disponibili per i **colloqui generali** tra scuola e famiglia, secondo il calendario pubblicato sul sito.
- d. **Monitoraggio di fine anno** (aprile/maggio):
- il monitoraggio di fine anno è destinato a **tutte le classi** ad eccezione delle seguenti classi che in virtù dello stage di maggio anticipano significativamente il termine delle lezioni didattiche in aula: 3^a IPIA/IPS/ITT, 4^a IPIA/IPS/ITT/LSC-LSA.
 - il Consiglio, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera la **valutazione complessiva** di ogni materia, mediante l'utilizzo di quattro possibili indicatori:
 - **"P"**: al momento del monitoraggio, l'andamento della materia risulta essere POSITIVO (quindi maggiore o uguale a 7/10);
 - **"S"**: al momento del monitoraggio, l'andamento della materia risulta essere SUFFICIENTE (attorno a 6/10);
 - **"I"**: al momento del monitoraggio, l'andamento della materia risulta essere INSUFFICIENTE (attorno a 5/10);
 - **"GI"**: al momento del monitoraggio, l'andamento della materia risulta essere GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (quindi inferiore a 5/10);
 - tali indicatori tengono conto dell'**intero percorso scolastico** svolto dall'inizio dell'anno, attribuendo una maggiore rilevanza alle valutazioni più recenti;
 - la valutazione viene riservata esclusivamente agli allievi segnalati (*gravi e molto gravi*) durante i precedenti Consigli di classe (redazione del pagellino intermedio), e a tutti gli studenti la cui situazione didattica/educativa merita una particolare attenzione;
 - il Consiglio delibera collegialmente la valutazione del comportamento, esprimendo (analogamente allo scrutinio finale) un unico indicatore: **voto in comportamento** (*par. G: "Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti"*);
 - le materie con esito "*insufficiente*" o "*gravemente insufficiente*" sono quelle potenzialmente esposte al rischio di avere anche una valutazione finale insufficiente: se non opportunamente recuperate nelle ultime settimane di scuola, potrebbero perciò essere soggette a **sospensione di giudizio** in sede di scrutinio finale e nei casi più gravi potrebbero condurre alla **non ammissione**;
 - per i casi ritenuti GRAVI o MOLTO GRAVI (laddove si constata un esito dell'anno potenzialmente compromesso dal numero, dalla diffusione e dalla persistenza delle insufficienze), queste valutazioni vengono comunicate alle famiglie: tale scelta permette agli studenti e alle loro famiglie di gestire al meglio le ultime settimane di scuola in vista di una conclusione serena e consapevole dell'anno scolastico; in questi casi, il Consiglio di Classe può deliberare la **convocazione della famiglia** da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega;
 - non sono previsti i colloqui generali tra scuola e famiglia.
 - l'esito del monitoraggio viene comunicato (mediante registro elettronico) a tutte le famiglie degli allievi dibattuti in consiglio, escludendo gli altri: lo strumento di comunicazione è il Registro Elettronico.

Vengono comunicate solo le materie non sufficienti “*Gentile Fam. XX, a nome del Consiglio di Classe si comunicano le discipline in cui esito è al di sotto della sufficienza: Disciplina: XXX – Esito: YYY. Le altre discipline hanno avuto una valutazione maggiore o uguale alla sufficienza.*”

La delibera della valutazione è avvenuta in giorno GG/MM/AA in sede di monitoraggio di fine anno”. Seguono le eventuali note da parte del Consiglio.

e. **Scrutinio finale** (fine pentamestre - giugno). In questa sede (*cf. par. G.: “Criteri relativi allo scrutinio finale”*):

- il Consiglio, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera con **voto unico** la **valutazione complessiva** di ogni materia relativa all’intero percorso scolastico;
- il Consiglio delibera collegialmente la valutazione del comportamento, esprimendo un solo indicatore: **voto in comportamento**;
- il Consiglio delibera l’esito dell’anno scolastico, con tre possibili opzioni:
 - **ammissione all’anno successivo** (o all’Esame di Stato);
 - **sospensione del giudizio**;
 - **non ammissione all’anno successivo**.
- in caso di ammissione all’anno successivo (o all’Esame di Stato), solo per gli allievi del Triennio, il Consiglio procede collegialmente con l’attribuzione del **Credito Scolastico**;
- nei casi di “*sospensione di giudizio*” il Consiglio delibera le materie soggette a debito e approva la “*scheda di motivazione d’insufficienza*” e il “*programma di recupero*” presentati dagli insegnanti (*cf. par. D: “Le attività di sostegno e recupero”*); nei casi più gravi, può anche essere deliberata la **convocazione scritta della famiglia** da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega.
- il Consiglio delibera, ove ritenuto opportuno, la comunicazione alle famiglie della “**Lettera di Avviso**” relativa ad una o più materie;
- la comunicazione degli esiti finali (pagelle, motivazioni di insufficienza, debiti, Lettere di Avviso, compiti supplementari...) e delle date dei corsi estivi di recupero, avviene sulla pagina personale del **Registro Elettronico**, consultabile dai genitori e dagli allievi;
- all’atto della comunicazione alle famiglie degli esiti finali sui Debiti Scolastici e sulle Lettere di Avviso, i docenti sono disponibili per un colloquio di chiarimento sul percorso da compiere al fine di recuperare efficacemente le materie soggette a Debito o a Lettera di Avviso;

f. **Scrutinio finale** (settembre – solo per gli allievi soggetti a sospensione di giudizio). In questa sede (*cf. par. G.: “Criteri relativi allo scrutinio finale”*):

- il Consiglio, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera con **voto unico** la **valutazione complessiva** di ogni materia relativa all’intero percorso scolastico;
- il Consiglio delibera collegialmente la valutazione del comportamento, esprimendo un solo indicatore: **voto in comportamento**;
- il Consiglio delibera l’esito dell’anno scolastico, con due possibili opzioni:
 - **ammissione all’anno successivo**;
 - **non ammissione all’anno successivo**.
- in caso di ammissione all’anno successivo, solo per gli allievi del Triennio, il Consiglio procede collegialmente con l’attribuzione del **Credito Scolastico**;
- nei casi ove ritenuto opportuno, può anche essere deliberata la convocazione scritta della famiglia da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega.
- è prevista la comunicazione degli esiti mediante **Registro Elettronico**.

7. Le verifiche devono essere *numerose e diversificate*, senza tuttavia esasperare l’impegno didattico degli studenti. Mai una scuola, guidata dal Sistema preventivo di don Bosco, può ridursi ad un “*verificatio*” limitandosi alla mera misurazione di conoscenze e competenze. Ogni processo valutativo deve saper tener conto del *profilo* complessivo dello studente e della sua storia personale. Per alcune discipline del curriculum sono da valorizzarsi verifiche brevi e

frequenti. Talora si possono comporre verifiche *sommative* più elaborate atte a verificare una parte più corposa e correlata di argomenti e a far maturare nell'allievo abilità più complesse. In riferimento allo scrutinio sono richieste almeno le seguenti valutazioni significative:

<i>Disciplina</i>	<i>Trimestre</i>	<i>Pentamestre</i>
Valutazione con tipologia unica	2 prove della stessa tipologia	3 prove della stessa tipologia
Valutazione con almeno 2 tipologie Scritto/Orale/Pratico/Grafico	3 prove complessive , di cui almeno una per tipologia	4 prove , di cui almeno una per tipologia

Nelle discipline che prevedono la valutazione orale gli insegnanti, accanto alle diverse tipologie di prove scritte, verificano i livelli di apprendimento anche con il colloquio orale, in quanto tale modalità di accertamento consente di rilevare profili di apprendimento che non emergono compiutamente dalle prestazioni mediante elaborazione scritta.

In particolare, per la materie in cui è previsto un unico voto "*orale*", non è possibile attribuire una valutazione complessiva insufficiente se non è stata svolta almeno una interrogazione orale, nel periodo soggetto a valutazione (trimestre o pentamestre).

Per le discipline a voto unico, ed in particolar modo con specifica attenzione nel corso del triennio (tenendo ovviamente conto delle circostanze puntuali che caratterizzano ciascun gruppo-classe e l'insegnamento di ogni disciplina), verrà dato rilievo alle interrogazioni orali, anche al fine di predisporre gli alunni a gestire con competenza, correttezza e scioltezza il colloquio dell'esame finale di stato.

Il *non classificato* è riservato a casi eccezionali e documentabili (ad esempio *assenze*) tempestivamente segnalati al *Consigliere scolastico*.

Come stabilito dal *Regolamento di Istituto dei Docenti* le prove di verifica scritte vengono corrette e gli esiti comunicati **entro 15 giorni** (per i temi, le simulazioni di esame e i progetti di grafica, il termine è prorogato a 20 giorni). Gli esiti delle prove orali vanno invece comunicate all'allievo e alla famiglia contestualmente all'interrogazione stessa.

L'introduzione del registro elettronico (a decorrere dall'anno scolastico 2013/14) si pone come strumento a garanzia della trasparenza di comunicazione tra la scuola e la famiglia.

Si avrà l'accortezza di fare visionare agli allievi le verifiche scritte, correggendole in classe. Come indicato nel vigente *Regolamento Comunicazioni Scuola-Famiglia - Scuola 1 e 2 Grado*, tali prove, vengono conservate dal docente per tutta la durata del periodo valutativo (trimestre o pentamestre): possono essere consultate dalla famiglia in sede di colloquio personale con il Docente. Terminato il periodo, le verifiche scritte vengono depositate presso la Segreteria Scolastica e rimangono a disposizione degli studenti e delle famiglie che le volessero esaminare.

Le verifiche non possono essere consegnate per essere portate a casa: al più è possibile fare richiesta scritta alla Segreteria e ottenere una copia autentica.

8. A tempo debito, a fronte di una prova negativa, l'insegnante può offrire all'allievo l'occasione di recupero, fermo restando che la prova negativa precedente, così come il mancato recupero, assume un peso nella logica del voto di profitto senza mai ricadere nella mera media aritmetica. Tale possibilità va intesa a **discrezione dell'insegnante** e mai come conseguenza necessaria di una richiesta da parte dello studente: giova infatti ricordare quanto può essere nociva una didattica in cui la possibilità del recupero diviene un alibi per sottrarsi alla preparazione ordinaria delle verifiche.

Di norma, la prova di recupero delle valutazioni risultate insufficienti (scritte oppure orali) non va compiuta all'interno dell'orario scolastico, ma va riservato alle ore pomeridiane (ore di studio oppure ore dedicate allo sportello): in questo modo, il recupero può essere svolto più agevolmente e con tempi più distesi, e soprattutto non ostacola il regolare svolgimento della programmazione didattica. Eventuali eccezioni vanno comunque concordate con la Presidenza.

9. In merito alla valutazione del lavoro personale a casa il Docente consideri la **puntualità** da parte degli allievi nella consegna dei compiti assegnati. Il ritardo nelle consegne e il lavoro didattico personale non eseguito ha un *peso* sulla valutazione complessiva del comportamento

e del profitto di ciascuna disciplina del curriculum. È necessario **definire in anticipo** come questi comportamenti contribuiscono alla valutazione complessiva; non è possibile in sede di scrutinio evidenziare, per la prima volta, le mancate consegne o il lavoro didattico personale non eseguito. Queste situazioni vanno tempestivamente e sempre segnalate sia alla famiglia che al Consigliere Scolastico di settore. In sede di Consiglio di Classe, dopo che il docente ha affrontato la questione attraverso le necessarie strategie, si condividerà l'intervento più adatto sanzionare la mancata esecuzione delle attività didattiche in questione e per prevedere un immediato recupero del lavoro non svolto.

10. Alle verifiche scritte e ai colloqui orali viene assegnata una valutazione declinata in *decimi*, compresa in una scala da **1/10** a **10/10**, in conformità alla scala docimologica di seguito riportata ed evitando la compressione della gamma delle possibilità.

Nel voto di profitto intermedio e finale, i docenti utilizzano tutta la banda della scala docimologica approvata.

Di norma però non è opportuno, nel primo trimestre delle classi prime, attribuire valutazioni al di sotto dei 4/10: questo per tenere conto dei diversi cammini didattici di provenienza dei vari allievi giunti in prima e per evitare di creare situazioni di disagio e di scoraggiamento, difficili poi da ricomporre nella restante parte dell'anno.

In sede di scrutinio trimestrale e finale, l'utilizzo di valutazioni inferiori ai 4/10 sarà ben ponderato per evitare ricadute negative sugli studenti e sulle famiglie.

Gli esiti scaturiti dalla misurazione oggettiva delle prove di verifica saranno integrati, in sede di valutazione intermedia e di scrutinio finale, tenendo conto di:

- situazione di partenza e livello d'arrivo dello studente;
- grado di partecipazione al dialogo didattico – educativo;
- continuità, applicazione e motivazione nello studio;
- altre variabili psico-pedagogiche, da valutarsi in sede di Consiglio di Classe.

11. In caso di assenza da una prova programmata e concordata, l'allievo diviene "*sempre interrogabile*" a partire dal momento in cui torna a scuola, anche in ore didattiche diverse dalla materia oggetto della verifica. Entro i **primi due giorni scolastici** (festivi esclusi) dal rientro a scuola, la scelta del momento *idoneo* per il recupero è a discrezione dell'insegnante. A partire dal terzo giorno scolastico dal rientro a scuola, il recupero può essere svolto solo in una data comunicata in anticipo dall'insegnante.

Tavola docimologica

Per dare ai docenti uno strumento che li possa guidare nell'utilizzo di **indicatori omogenei** e comuni per aree disciplinari, in modo da rendere l'atto valutativo il più oggettivo e puntuale possibile, si adotta la seguente tavola docimologica. Essa verte sui termini *conoscenza, abilità, competenza* ai quali è attribuito il seguente significato:

Conoscenza: rappresenta il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento proprio di ogni disciplina. Sono un insieme organizzato di dati e di informazioni che il soggetto deve apprendere e utilizzare in situazioni operative; riguardano l'insieme delle acquisizioni teoriche relative ai contenuti propri della disciplina e definiscono cosa si deve conoscere in relazione agli obiettivi proposti.

Abilità: qualità positiva di un individuo che indica il possesso delle capacità operative (*il "saper fare"*) e che si evidenzia nell'essere in grado di:

- ✓ esprimere giudizi personali fondati su determinati contenuti;
- ✓ condurre una discussione con argomentazioni chiare e circostanziate;
- ✓ elaborare criticamente, anche in direzione interdisciplinare, le conoscenze e le competenze acquisite.

Competenza: è definita come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto: si tratta di un saper utilizzare conoscenze ed abilità ad un livello elevato e affrontare una serie di compiti reali, sia personalmente che in interazione con altri, in riferimento al proprio contesto di vita personale e/o professionale.

Nel predisporre le griglie di valutazione specifiche di ogni disciplina il docente verifichi la coerenza con l'impianto qui adottato.

Le singole prove di verifica orale o scritta potranno essere valutate dal docente attraverso una misurazione che può variare tra un indicatore e il suo successivo della tavola, come conseguenza di una più calibrata definizione dei livelli conseguiti.

12. *“L'insegnamento della religione cattolica permette agli alunni di affrontare le questioni inerenti il senso della vita e il valore della persona, alla luce della Bibbia e della tradizione cristiana. La dimensione religiosa è intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione globale della persona e permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita. Decifrando l'apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto ed a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi consapevolmente verso il futuro”¹.*

Alla luce dell'economia educativa, culturale e formativa dell'IRC, tale disciplina ha un posto di rilievo nel PTOF. Nel Triennio, la valutazione di IRC contribuisce alla definizione del Credito Scolastico (cfr. par. J.b).

Segue la tavola decimologica con l'indicazione degli elementi di valutazione.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE					
VOTO	RENDIMENTO	IRC	CONOSCENZE	CAPACITÀ	COMPETENZE
1 - 2	NULLO		Nulle. Mancate risposte.	Non evidenziate.	Non evidenziate, lavoro non svolto.
3	QUASI NULLO		Quasi nulle. Gravemente lacunose anche a livello elementare.	Capacità di comprensione del tutto inadeguata.	Grave difficoltà nel procedere nelle applicazioni. Lessico di base non acquisito.
4	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE		Lacunose e frammentarie.	Capacità di comprensione elementare e superficiale.	Difficoltà nel procedere nelle applicazioni. Lessico di base improprio e disarticolato.
5	INSUFFICIENTE	N	Non adeguate agli obiettivi e superficiali.	Capacità di comprensione elementare. Capacità di analisi parziali e disarticolate.	Generale incertezza nel procedere nelle applicazioni. Lessico impreciso.
6	SUFFICIENTE	S	Minime essenziali, ma schematiche.	Capacità di comprensione essenziale. Capacità di analisi elementari.	Nessuna difficoltà di rilievo nel procedere nelle applicazioni. Lessico adeguato ma con incertezze.
7	DISCRETO	B	Complete ma non approfondite.	Capacità di comprensione e analisi sicure, con difficoltà di sintesi rielaborativa.	Nessuna difficoltà, ma limitata autonomia nel procedere nelle applicazioni. Lessico proprio.
8	BUONO	D	Complete ed approfondite.	Capacità di comprensione e analisi sicure ed autonome, senza incertezze di sintesi rielaborativa.	Sicurezza ed autonomia nel procedere nelle applicazioni. Lessico proprio ed articolato.
9	OTTIMO		Complete, approfondite ed articolate.	Capacità di comprensione ed analisi sicure ed approfondite. Capacità di sintesi autonoma.	Prontezza intuitiva nel procedere nelle applicazioni. Lessico proprio, ricco e specificamente pertinente.
10	ECCELLENTE	O	Complete ed argomentate, anche con approfondimenti personali.	Capacità di comprensione ed analisi sicure ed approfondite. Capacità di sintesi originalmente rielaborate.	Prontezza intuitiva, brillante ed originale inventiva nel procedere nelle applicazioni. Lessico proprio, ricco e pertinente.

¹ CEI, *Educare alla vita buona del vangelo*, 4.

C. Interventi didattico - educativi finalizzati al recupero e sostegno scolastico

La Scuola Secondaria di Secondo Grado elabora le proprie attività di recupero alla luce della normativa vigente. In particolare in base ai DM 42/2007, DM 80/2007 e all'OM 92/2007 il Collegio Docenti elabora ed approva annualmente, all'interno del presente *Documento di Valutazione*, gli orientamenti che definiscono gli "**Interventi didattico - educativi finalizzati al recupero e sostegno scolastico**".

Le iniziative didattiche si articolano sia in attività di sostegno finalizzate a prevenire le lacune e l'insuccesso scolastico, sia in interventi di recupero di insufficienze e di debiti formativi. Gli interventi didattici per il recupero messi in atto dalla scuola e dagli insegnanti devono essere necessariamente accompagnati dall'impegno di studio personale degli allievi e dal supporto vigile delle famiglie. Gli interventi didattici sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi minimi, cioè alla padronanza delle competenze metodologiche trasversali e dei nuclei essenziali propri delle singole discipline.

1. Le attività di sostegno e recupero sono parte integrante del processo valutativo dello studente. Gli interventi didattico-educativi di recupero sono condivisi dai docenti in sede di *Consiglio di Classe* in ordine alle concrete situazioni di difficoltà evidenziate. Il coinvolgimento di tutti i docenti favorisce l'attivazione di interventi differenziati capaci di rispondere alle esigenze formative di ogni singolo studente.
2. Gli interventi di recupero, realizzati nelle modalità previste annualmente dal *Collegio Docenti*, esprimono una strategia preventiva tipica del carisma salesiano. Il Consiglio di Classe, anche attraverso la valutazione di monitoraggio e lo scrutinio intermedio, realizza un percorso di accompagnamento finalizzato a promuovere il coinvolgimento e la responsabilità di tutti: genitori, studenti, docenti. Gli studenti in difficoltà vengono raggiunti dalle proposte delle attività di recupero, così da avere elementi fondamentali per il processo valutativo, o per il discernimento circa l'orientamento scolastico.
3. Circa le metodologie didattiche per le attività integrative finalizzate al sostegno e al recupero, gli insegnanti avranno cura di studiare soluzioni alternative alle normali lezioni frontali, di far leva sulla motivazione, di privilegiare le indicazioni di metodo di studio.
4. Un primo intervento volto al recupero e al sostegno viene realizzato nelle classi prime e consiste in un test di ingresso nella materie Italiano, Inglese, Matematica, svolto nei primi giorni di scuola a partire da un programma di compito attribuito durante il periodo estivo.
Il Consiglio di Classe, preso atto dei risultati dei test, può proporre nei casi con una preparazione carente, la frequenza di un corso di riallineamento da svolgersi entro il mese di settembre in orario pomeridiano.
5. La valutazione del recupero avviene per **obiettivi minimi** (ed ha perciò un "peso" ridotto) , viene accolta e formalizzata dal Consiglio di Classe e può unicamente avere due possibili esiti:
 - **debito recuperato** (= debito assolto, valutazione positiva)
 - **debito non recuperato** (= debito non assolto, valutazione negativa)

La valutazione positiva sostituisce, la precedente valutazione negativa.

In caso di debito non saldato, viene confermata la valutazione deliberata in sede di scrutinio.

Gli allievi che non superano il recupero, avranno l'ulteriore possibilità di avvalersi, nei mesi successivi, di sportelli didattici offerte dai singoli insegnanti, fermo restando che le prove di recupero non sono soggette a "*ulteriore recupero*": in caso di esito insufficiente, la valutazione non recuperata del primo trimestre andrà a contribuire (in sede di scrutinio finale) al voto di fine anno. A giudizio insindacabile del Consiglio di Classe, la parte di programma che risulta non recuperata potrebbe essere oggetto di Debito Formativo oppure di Lettera di Avviso; l'allievo potrebbe essere inoltre invitato ai corsi di recupero estivi.

6. La suddivisione in **trimestre+pentamestre** impone che:
 - le materie insufficienti del I° Trimestre potranno essere recuperate mediante gli interventi didattico-educativi svolti durante il Pentamestre.

- Le prove di recupero devono essere prove appositamente dedicate al programma da recuperare: per questo una medesima verifica ordinaria – distribuita alla classe con il medesimo testo - non può essere utilizzata per una parte della classe come verifica curricolare e per un'altra parte come prova di recupero.
- Il calendario delle prove di recupero verrà stabilito dal Collegio Docenti e comunicato per tempo. Di norma il periodo dei recuperi corrisponde al mese di febbraio, mentre la calendarizzazione delle prove rispetta i seguenti principi:
 - le prove avvengono durante le ore didattiche o nei pomeriggi secondo un calendario stabilito dal singolo docente, con l'attenzione di evitare la sovrapposizione di prove nello stesso giorno;
 - risulta essenziale curare con meticolosità la prenotazione delle prove di recupero sul registro elettronico e nella scheda esposta nella bacheca di classe.

In ogni caso, i consiglieri hanno l'incarico di vigilare sull'effettivo svolgimento delle prove, di raccogliere gli esiti e di comunicarli alle famiglie.

L'acquisizione collegiale dell'esito delle prove di recupero e la sua formalizzazione verrà svolta in occasione della prima seduta consigliare utile.

Durante il periodo delle prove, lo sportello pomeridiano prosegue regolarmente: eventuali eccezioni verranno comunicate dai docenti alle classi interessate.

- le materie insufficienti relative al Pentamestre potranno essere recuperate mediante i corsi estivi e la partecipazione alle prove di settembre (sospensione di giudizio).

In corrispondenza del pagellino di metà Pentamestre non è prevista alcuna attribuzione del corso di recupero, tuttavia il Consiglio può deliberare la convocazione agli sportelli pomeridiani relativamente alle discipline dove si manifestano le maggiori criticità.

D. Gli interventi educativi nell'ambito del processo valutativo

1. La Scuola salesiana si caratterizza per la cura di una relazione educativa che accoglie ogni studente al punto in cui si trova nel cammino di maturazione e lo accompagna nella progressiva assunzione di responsabilità e protagonismo. Gli indispensabili interventi di tipo educativo attivati a favore dello studente, condivisi e declinati nel *Consiglio di Classe*, sono comunicati e ponderati con le famiglie. Questa dimensione, tipicamente salesiana, non solo entra a pieno diritto nel processo di valutazione dello studente, ma ne costituisce il principio fondante. Il **Progetto Educativo d'Istituto** e il **Piano dell'Offerta Formativa** definiscono ruoli e competenze delle diverse figure di animazione tipiche della tradizione salesiana.
2. Di Norma, il Consigliere scolastico viene incaricato al Consiglio di comunicare alle famiglie dei casi segnalati le delibere collegiali, in particolare le convocazioni e le note espresse dal Consiglio di Classe.
3. Il Consigliere vigila affinché l'attuazione delle eventuali delibere proceda come previsto in assemblea e in caso di difformità avvisa tempestivamente la Presidenza.
4. il Consigliere Scolastico e il Catechista hanno particolare cura degli studenti in difficoltà privilegiando il colloquio personale e il contatto con gli stessi e le famiglie. Sarà cura delle figure animatrici, in dialogo con i docenti, attivarsi affinché il percorso di uno studente in difficoltà possa avvalersi di tutti gli strumenti di recupero e di accompagnamento della Scuola Salesiana.

E. La valutazione didattica degli alunni con disabilità (L.104), o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), o con bisogni educativi speciali (BES)

1. Area L.104

La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, "*legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" è il riferimento legislativo "*per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di Handicap*" (**Area L.104**).

Essa in particolare afferma che all'individuazione dell'alunno portatore di handicap ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un **piano educativo individualizzato (PEI)**, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona portatrice di disabilità, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona portatrice di handicap.

2. DSA - Disturbi Specifici Di Apprendimento

La Legge 8 ottobre 2010 n. 170 "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*" riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali **disturbi specifici di apprendimento (DSA)**.

Il DM n. 5669 del 12 luglio 2011 (che riporta le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento) dispone altresì l'attivazione presso le istituzioni scolastiche di apposite misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nonché di specifiche forme di valutazione, anche in sede di Esami di Stato.

I DSA non sono classificati come handicap e, di conseguenza, non hanno bisogno della certificazione di disabilità a norma della L. 104/1992, se non nei casi in cui anche l'ambito cognitivo è compromesso.

Sempre nel DM n. 5669 sono indicate le norme specifiche per la valutazione degli alunni interessati da DSA e si impegnano le scuole, di ogni ordine e grado, ad applicare, per questi allievi, gli strumenti compensativi e dispensativi nell'attività didattica (specifiche per ogni area di disturbo). Tali strumenti risultano utili al fine di permettere allo studente un percorso didattico alla pari degli altri studenti e possono essere utilizzati durante le lezioni, i compiti a casa, le verifiche e l'Esame di Stato.

I criteri e le modalità di verifica/valutazione variano a seconda del disturbo specifico di apprendimento presente nello studente. Di norma, però, i criteri e le modalità maggiormente usate e concordate con lo studente e la sua famiglia sono: l'organizzazione di interrogazioni programmate, la compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati, l'uso di mediatori didattici (mappe, tabelle, formulari, immagini, ...) durante le verifiche, valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma.

Al fine di esplicitare e formalizzare quanto deliberato in merito alle modalità didattiche personalizzate, agli strumenti compensativi e alle misure dispensative adottate, la consegna della certificazione va compiuta (da parte delle famiglie) in sede di iscrizione. Il Consiglio di Classe predisporrà e redigerà, per ogni singolo alunno DSA, **entro il 31 Ottobre**, il documento: **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**. Nelle settimane successive l'approvazione (e comunque entro il **30 Novembre**) il PDP verrà pubblicato sul profilo personale del Registro Elettronico (visibile ai genitori) e sottoposto all'attenzione della famiglia per essere accolto. I genitori in risposta potranno inviare un messaggio di accettazione del PDP, oppure potranno esprimere eventuali osservazioni da porre all'attenzione del Consiglio di Classe. La mancata risposta entro il termine del 15 Gennaio viene considerata come una tacita accettazione del documento.

Alla scadenza del 31 ottobre, fanno di norma eccezione le classi prime superiori: al fine di garantire una corretta conoscenza degli allievi, l'approvazione può essere posticipata fino ad una massimo di 15 giorni rispetto alla scadenza del 31 Ottobre.

Tale documento, che accompagnerà lo studente per tutto il suo percorso scolastico annuale, avrà, inoltre, lo scopo di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

Durante l'anno, nel caso in cui vengano presentati alla Scuola eventuali aggiornamenti della documentazione, si procederà in sede Consigliare alla revisione del PDP/PEI in modo da

garantire la conformità con le certificazioni aggiornate.

Una volta approvato il PDP, le indicazioni in esso contenute divengono vincolanti sia per l'allievo che per il corpo docente.

3. BES - Bisogni Educativi Speciali

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (e successive integrazioni) evidenzia la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con **bisogni educativi speciali (BES)**, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti gli allievi della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

La stessa Direttiva stabilisce che le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011).

Se ritenuto opportuno, anche per gli allievi affetti da BES è possibile redigere e far approvare dal Consiglio un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** secondo le modalità già previste per gli allievi DSA.

Gli orientamenti della scuola

La nostra scuola secondaria di secondo grado individua una figura pedagogica di riferimento, **responsabile area L.104/DSA/BES**, con il compito di fornire ai docenti precise indicazioni didattico metodologiche per la gestione del processo di apprendimento dello studente.

Affinché si possano attivare tutte le attenzioni metodologiche e valutative previste dalla normativa, la scuola richiede che la famiglia produca una **certificazione** che documenti le aree interessate da L.104/DSA/BES e il grado delle stesse.

Come affermato dal **Regolamento delle Comunicazioni Scuola-Famiglia**, sebbene vengano prese in considerazione anche diagnosi formulate da medici privati, la famiglia è invitata a fornire al più presto il certificato rilasciato o quantomeno vidimato dall'ASL o dagli organi competenti riconosciuti a norma di legge².

L'assenza dell'approvazione da parte della ASL (o di un organo competente) rende la richiesta da parte famiglia non idonea al fine di una presa in carico da parte del Consiglio di Classe (per formulare eventuali interventi didattici ed educativi necessari). Il Consiglio potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non attuare le azioni didattiche ed educative richieste da certificati di riconoscimento L.104/DSA/BES mancanti della vidimazione dell'ASL (o di un organo competente, ad es UOMPIA) ovvero emessi da studi medici 'di base', 'privati', 'specialisti' che non hanno requisiti richiesti dalle L.104 e L. 170/10.

Laddove la vidimazione dell'ASL o di un centro accreditato, non è presente, sarà premura della famiglia a regolarizzare al più presto la certificazione. La Segreteria Scolastica (a nome della Presidenza) avviserà la famiglia della inadeguatezza documentale.

Si ribadisce inoltre che ogni certificazione L.104/DSA/BES va consegnata in Segreteria e fatta protocollare, in modo da avere una **data certa di consegna**. Il codice di protocollo attribuisce, dal punto di vista della Scuola, la piena validità del certificato.

La Scuola recepisce la nota prot. 3770 del 27 marzo 2013 con cui si precisa che le segnalazioni di DSA rilasciate per la prima volta ad alunni frequentanti gli anni terminali del primo e del

² Si ricorda che, come stabilito dalla vigente normativa, il DSA viene certificato solo e soltanto da chi ha **facoltà di emettere la diagnosi funzionale**, ossia:

- a) l'ASL;
- b) la UOMPIA - Unita Operativa Neuropsichiatrica Infanzia e Adolescenza;
- c) i Centri Accreditati che appongono sul documento contemporaneamente la firma dello psicologo+neuropsichiatra infantile+logopedista con il timbro di appartenenza all'ordine e l'indicazione di accreditamento all'ASL.

secondo ciclo di istruzione debbono pervenire alle scuole entro il 31 marzo.

Per la valutazione dell'opportunità o meno di recepire le certificazioni BES, verrà inoltre nominata dal Coordinatore una **Commissione per l'area BES**, convocata periodicamente al fine di aggiornare il quadro complessivo degli studenti con BES e stabilire delle linee che possano guidare gli insegnanti nella definizione e nell'attuazione dell'eventuale PDP (laddove la Commissione lo ritiene opportuno).

La valutazione degli alunni con L.104/DSA/BES seguirà l'iter e i criteri stabiliti dal PDI/PDP, considerando l'operato effettivo dello studente dopo che ogni docente ha applicato le strategie funzionali e gli strumenti compensativi indicati dal responsabile dell'area L.104/DSA/BES, verificati in sede di *Consiglio di Classe*. Infatti, applicati gli accorgimenti metodologici differenziati suggeriti dalla certificazione prodotta dalla famiglia e mediati dal responsabile dell'area L.104/DSA/BES, lo studente dovrebbe essere in condizione di seguire le attività didattiche alla pari degli altri.

Fermo restando il diritto da parte dello studente di utilizzare le mappe secondo le modalità previste dal PDP, viene affermato il dovere di mostrare tali mappe (o altri strumenti analoghi) al docente con un ragionevole preavviso (indicativamente vanno presentate in corrispondenza della lezione che precede la verifica). L'insegnante, valutate le mappe e qualora lo ritenga opportuno, può anche imporre la revisione parziale o anche totale delle mappe.

L'insegnante può, in una misura estrema, impedire in sede di verifica l'utilizzo delle mappe qualora queste non siano state concordate per tempo o non siano state riformulate secondo le indicazioni date dall'insegnante stesso, declinando ogni responsabilità sulle conseguenze di un esito negativo della prova di verifica.

Particolare attenzione va prestata alle mappe e agli strumenti compensativi/dispensativi che accompagnano le simulazioni dell'Esame di Stato o le prove dello stesso: a tal proposito il Collegio Docenti elabora ogni anno un apposito regolamento.

Per quanto concerne la valutazione del comportamento lo studente L.104/DSA/BES non presenta - di norma - differenze specifiche. Eventuali elementi di eccezione verranno di volta esaminati e formalizzati in sede di Consiglio di Classe e messi a verbale.

F. Criteri relativi allo scrutinio finale

Lo **scrutinio finale** porta a compimento il processo di valutazione che ha accompagnato lo studente nel corso dell'anno scolastico. Il Consiglio di Classe riunito per lo scrutinio di fine anno è chiamato a fare sintesi con riguardo a tutte le componenti o variabili in gioco del processo di insegnamento e apprendimento, come specificate al paragrafo C.

1. In sede di scrutinio finale i voti si assegnano su proposta dei singoli insegnanti in base a un giudizio desunto da un congruo numero di verifiche orali, scritte, grafiche, pratiche, corrette e classificate, riferite in **forma pesata all'intero anno scolastico** nonché degli eventuali recuperi dei debiti formativi in itinere. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono approvate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente (art. 37/3 DLgs 297/94). Pertanto in fase di giudizio finale dell'anno scolastico, i singoli docenti saranno capaci di superare la *settorialità* della valutazione riferita alle proprie discipline per ricercare il confronto con i colleghi, valutare con essi le informazioni raccolte e, conclusivamente, attenersi alla decisione deliberata collegialmente. Si abbia l'avvertenza di considerare sempre i "*decimali*" espressi dalle medie matematiche al fine di non penalizzare l'allievo nell'attribuzione del credito scolastico o nella valutazione richiesta per eventuali borse di studio. In sede di scrutinio finale il docente abbia l'avvertenza di segnalare al *Consiglio di Classe* eventuali eccedenze del voto di profitto non attribuite nella valutazione intermedia dell'anno scolastico.
2. Il **voto di profitto** proposto in ciascuna disciplina è espressione di una didattica finalizzata al conseguimento del profilo culturale e professionale dell'allievo e si riferisce al percorso dell'**intero anno scolastico**, con una maggiore enfasi sulle valutazioni più recenti; è commisurato al raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici indicati dalla progettazione

annuale; tiene conto dei progressi registrati rispetto ai livelli di partenza per quanto riguarda sia l'assimilazione di contenuti specifici della disciplina, sia l'autonomia metodologica nell'organizzare il proprio studio, sia l'impegno e la partecipazione alla attività didattica. Ricomprende i risultati delle precedenti valutazioni intermedie; tiene conto sia delle iniziative di sostegno attivate, sia dell'esito delle verifiche relative ad eventuali interventi di recupero effettuati.

3. Tutti i Consigli di Classe, e in particolare quelli finali, assumono la prospettiva educativa salesiana quale criterio di discernimento ultimo per tutte le decisioni richieste dalla normativa vigente in sede di scrutinio finale. Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative avrà cura di porre in evidenza tutti gli elementi che permettono di giungere ad un giudizio finale ponderato e sereno.
4. La decisione di ogni docente sull'esito finale del percorso didattico di ogni allievo (ammissione, non ammissione o sospensione del giudizio) si basa non solo sul voto di profitto della propria disciplina, ma sul complesso delle valutazioni didattiche-educative di tutte le discipline del curriculum, come risultano dai giudizi proposti dai colleghi, e su tutti gli altri elementi del percorso educativo dello studente stesso. Le valutazioni, anche se proposte dal singolo docente, e le conclusioni che determinano, sono **sempre collegiali** (all'unanimità, a larga o a stretta maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente - art. 37/3 DLgs 297/94) e richiedono rispetto dell'opinione altrui. Nello scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie.

La collegialità delle delibere del Consiglio di Classe è un valore che tutela studenti e docenti da incomprensioni sempre possibili.

Per ogni studente, di qualunque classe, che viene presentato con voto di profitto inferiore ai 6/10 (sei/decimi) in una disciplina del curriculum, il docente accompagna la valutazione finale con una dettagliata motivazione attraverso la scheda "**scheda di motivazione d'insufficienza**" compilata in ogni sua parte. La scheda motiva per iscritto le decisioni da assumere da parte del Consiglio di Classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti di profitto proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. È inoltre necessario indicare gli obiettivi formativi previsti dalla Programmazione Didattico-Educative che lo studente non ha raggiunto nemmeno a livello minimale. Il voto di profitto finale deve ricomprendere, ai sensi della normativa vigente, anche l'apporto degli interventi didattici-educativi di recupero promossi durante l'anno dal Consiglio di Classe nonché la valutazione dell'efficacia degli stessi. In tal senso si offra agli studenti ampia possibilità di effettuare il recupero.

Nel caso di sospensione del giudizio, ogni scheda va predisposta in duplice copia, di cui una resta allegata al Verbale dello scrutinio finale, e ne costituisce parte integrante; l'altra copia sarà consegnata alla famiglia dello studente insieme alla comunicazione scritta della sospensione del giudizio con attribuzione di debito formativo. Le due copie della "*scheda di motivazione d'insufficienza*" devono essere consegnate in sede di scrutinio finale.

Nel caso invece di non ammissione (all'esame o al successivo anno scolastico), la motivazione di insufficienza viene predisposta in una singola copia, allegata al verbale e messa agli atti.

5. In sede di scrutinio finale, potrebbero presentarsi al giudizio del consiglio i cosiddetti "*casi dubbi*": studenti che, in una o più materie, appaiono sufficienti o più che sufficienti per una parte sostanziale dell'anno, ma al contempo risultano insufficienti o gravemente insufficienti per una frazione limitata del programma. In questi casi "*limite*" sarebbe da evitare sia l'attribuzione del debito (che potrebbe concorrere alla non ammissione all'anno successivo), sia la mera attribuzione di una valutazione positiva senza associare ad essa un percorso di recupero della parti di programma apprese in modo inadeguato e lacunoso.

In questi casi, il Consiglio può deliberare l'attribuzione della "**Lettera di Avviso**". Mediante tale comunicazione:

- la famiglia viene informata del fatto che, pur non essendo stato attribuito il debito, l'apprendimento di una o più materie risulta inadeguato su una parte ristretta ma

fondamentale del programma; tali materie con la parte di programma ritenuta insoddisfacente sono formalizzate con lettera stessa;

- laddove ritenuto opportuno, all'allievo viene attribuita una parte personalizzata/supplementare di compiti per le vacanze;
- l'allievo è tenuto a sostenere una prova di settembre (prima dell'inizio delle lezioni, quindi di norma nello stesso periodo previsto per il saldo debiti): la prova, a giudizio del docente, può consistere in una verifica scritta, un colloquio orale, la consegna di un lavoro supplementare affidato nel periodo estivo...
- l'esito della prova verrà formalizzato come valutazione del "test di ingresso", comunicato alla famiglia entro due settimane dall'inizio delle lezioni ("Si comunica alla famiglia l'esito della lettera di avviso di settembre nella materia XXX formalizzato in data odierna: voto XX") e sarà il primo voto per il successivo anno scolastico. Non potrà in alcun modo influire retroattivamente sull'esito della disciplina oggetto della prova, così come deliberato negli scrutini di giugno;
- in certi casi, a discrezione del Consiglio, l'allievo potrebbe essere invitato a partecipare anche ai corsi di recupero che la scuola organizza a giugno;
- per gli allievi L.104/DSA/BES, l'attribuzione dei compiti personalizzati avviene nel rispetto del PDP-PEI; inoltre l'eventuale prova scritta viene di norma contestualmente integrata da un breve orale (dipende dalle indicazioni del PDP-PEI);
- l'assenza non giustificata dalla prova si traduce in una valutazione negativa (n.c.) e potrebbe avere - a parere del consiglio - ricadute sulla valutazione sia del profitto che del comportamento in sede di scrutinio del primo trimestre;
- in caso di esito non soddisfacente della prova, visto il persistere delle lacune segnalate, verrà organizzato nella prima parte dell'anno un percorso di riallineamento (nella modalità dello sportello pomeridiano) al fine di sostenere l'allievo, sanare eventuali lacune pregresse e garantire un'efficace proseguimento del percorso di studi.

6. In sede di scrutinio finale il Coordinatore delle attività didattiche ed educative, vista la presentazione degli allievi e dei voti di profitto nelle singole discipline, sottopone all'attenzione del Consiglio di Classe la situazione degli studenti che risultano **complessivamente insufficienti**. Si prenderanno in considerazione tutti gli elementi del percorso didattico-educativo, al fine di esaminarli con equilibrio in un'ottica di valutazione complessiva. I docenti, e gli animatori di settore, possono offrire nuovi elementi di riflessione ai colleghi; si passa, quindi, alle delibere definitive secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Consiglio di Classe si esprime sull'ammissione o sulla non ammissione alla classe successiva, o all'Esame di Stato. La decisione può essere presa a maggioranza o all'unanimità, non è data facoltà ai docenti di astenersi. Ogni docente ha un solo voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 37/3 DLgs 297/94).

I Docenti contrari alla decisione presa a maggioranza possono richiedere che venga messa a verbale la propria posizione. Se viene deliberata la non ammissione alla classe successiva, o all'Esame di Stato, si verbalizzino ampiamente tutti gli elementi didattico-educativi che hanno determinato tale decisione.

7. Gli insegnanti sono tenuti a mantenere il segreto professionale intorno ai contenuti della discussione che si svolge in sede di Consiglio.

8. Sulla base di quanto premesso e dei criteri esplicitati nei punti precedenti, lo scrutinio ha uno dei seguenti esiti:

a) AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L' Art. 4/5 DPR 122/09 disciplina l'ammissione all'anno successivo: "*Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e [...] una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.*"

Perciò, nel caso in cui l'allievo abbia raggiunto in tutte le discipline gli obiettivi minimi previsti e venga presentato *allo scrutinio con valutazioni positive si delibera il giudizio di "ammissione alla classe successiva"* (con o senza *Lettera di Avviso*).

b) SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Per gli studenti che presentano una o più discipline con voto di profitto di fine anno inferiore ai 6/10 (sei/decimi), ad esclusione dell'ultimo anno del corso di studi, il Consiglio di Classe, nel rispetto della normativa vigente, può deliberare la "**sospensione del giudizio**" finale e assegnare il **debito formativo** con le relative iniziative di recupero.

La sospensione di giudizio può essere accompagnata dalla *Lettera di Avviso* inerente una o più materie per cui non è previsto il debito, tuttavia si ritiene opportuno prevedere un percorso di recupero sui contenuti appresi in modo inadeguato.

L'assegnazione dei debiti formativi in sede di scrutinio finale dovrà, necessariamente, considerare la coerenza tra percorso didattico e gli interventi didattico educativi promossi dal Consiglio di Classe nel corso dell'anno a seguito degli scrutini intermedi. I debiti formativi saranno assegnati in relazione alle effettive possibilità di recupero dello studente, tenendo conto anche dei crediti, delle potenzialità manifestate dallo studente in una logica di successo formativo. Si tenga conto anche con realismo dell'efficacia dell'intervento di recupero estivo da adottare.

Per l'ultimo anno del corso di studi si applica la normativa relativa all'Esame di Stato, e per quanto ad essa coerenti, i criteri qui stabiliti per l'ammissione alla classe successiva.

Il Collegio Docenti ritiene di non quantificare il numero massimo di Debiti formativi che si possono attribuire ma il *Consiglio di Classe* valuterà ogni caso nella sua specificità, tenuto conto dei vari fattori che ne definiscono il quadro complessivo, oltre che la complessità delle discipline da recuperare.

Alle famiglie degli allievi ai quali il *Consiglio di Classe* ha sospeso il giudizio il *Consigliere*, mediante comunicazione scritta, indica le lacune rilevate e i voti proposti nelle discipline in cui lo studente non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici di recupero deliberati e consegnate le schede di motivazione d'insufficienza. Entro la fine di giugno viene affisso all'albo della scuola il calendario con i tempi e le modalità delle prove di verifica a settembre. Gli interventi di recupero si svolgeranno indicativamente nella seconda/terza decade di giugno. Le famiglie, mediante riscontro scritto, esprimono l'adesione o la non adesione alle iniziative, fermo restando per l'alunno l'obbligo di sottoporsi alle prove di verifica precedenti lo scrutinio finale di settembre.

Le operazioni di verifica saranno condotte dai docenti delle discipline interessate. Tali verifiche si svolgono con le medesime modalità utilizzate durante l'anno scolastico, hanno lo scopo di accertare la padronanza dei nuclei essenziali delle singole discipline.

Le operazioni di integrazione dello scrutinio finale, saranno effettuate dal *Consiglio di Classe* in collegio perfetto, avranno termine prima della data di inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. Nel caso di esito positivo, insieme alla indicazione di *ammesso* alla classe successiva, vengono pubblicati all'albo della scuola i voti riportati in tutte le discipline e, per le classi del triennio, l'attribuzione del punteggio di credito scolastico come previsto dalla normativa.

Per i casi particolarmente gravi, può essere deliberato dal Consiglio un incontro estivo della Famiglia con una delle figure educative di riferimento.

c) NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La "**non ammissione alla classe successiva**" viene deliberata se, a giudizio del Consiglio di Classe, esistono situazioni di gravi insufficienze, per le quali sono stati attivati i relativi interventi di recupero (cfr DM 80/2007 e OM 92/2007) documentati e segnalati alle famiglie dello studente nel corso dell'anno scolastico, tali da impedire il conseguimento degli obiettivi formativi minimi dell'anno scolastico successivo e cioè se l'apprendimento,

dimostrandosi nettamente inferiore agli obiettivi formativi minimi indicati per le singole discipline del curriculum, appare accompagnato da carenze attitudinali o di applicazione tali da non fare prevedere possibilità di recupero, rendendo così impossibile frequentare con frutto la classe successiva. All'Albo della scuola, in questo caso, l'indicazione dei voti è sostituita dall'indicazione **"Non ammesso alla classe successiva"** (Cfr O.M. 90/2001 art. 16,2, DM 80/2007, OM 92/2007 e successive integrazioni).

Le gravi lacune che comportano la non ammissione alla classe successiva, dovranno essere individuate già nei precedenti scrutini per le valutazioni periodiche, e comunicate per iscritto alla famiglia, la quale, di norma, deve essere stata convocata almeno una volta a colloquio con le figure di animazione secondo le procedure indicate.

Più in generale, va affermato che in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva, o all'Esame di Stato, solo per gli studenti che sono stati *"segnalati"* nelle precedenti sedute di Consiglio e le cui famiglie sono state convocate dalla Scuola, come previsto nel paragrafo E.

La non ammissione deve essere sempre e comunque educativa, non lo è se non la scuola non ha comunicato alla famiglia gli elementi per rendere tale esito negativo dell'anno ragionevolmente prevedibile dallo studente e dalla famiglia: la perdita di un anno, o l'eventuale sospensione di giudizio con debito formativo, non possono essere una sorpresa.

Ogni valutazione deve essere trasparente nel livello e nei criteri. Esiste una corresponsabilità tra la scuola e la famiglia dello studente: il *"contratto formativo"* stipulato all'atto dell'iscrizione impegna la scuola ad offrire trasparenza di informazione e massima comprensione di fronte all'insuccesso scolastico di un allievo, tuttavia impegna le famiglie a mantenersi costantemente aggiornate sul profilo scolastico dei propri figli, mediante la periodica consultazione del Libretto Scolastico e del Registro Elettronico.

La decisione di non ammettere uno studente alla classe successiva non si basa solo sul voto di profitto finale nelle discipline previste dal curriculum, ma tiene conto dell'intera personalità dell'allievo, della sua situazione personale, familiare e del suo precedente percorso formativo. Problemi familiari, di salute e di personalità, debitamente documentati e condivisi nel corso dell'anno, possono motivare la decisione di *"attesa educativa"* e la prospettiva di un recupero nell'anno successivo.

La non ammissione va documentata da un congruo numero di prove scritte (se previste), regolarmente corrette e depositate in Segreteria Scolastica, e da prove orali in numero adeguato debitamente riportate sul registro personale del docente. La non ammissione deve essere giustificata anche dall'esito degli interventi di recupero svolti attraverso le verifiche intermedie somministrate. Ogni docente deve poter dimostrare che lo studente non ha raggiunto gli obiettivi formativi minimi previsti nella programmazione annuale e che non ha approfittato delle possibilità di recupero e dei richiami educativi offerti durante l'anno scolastico.

Un ulteriore elemento di riflessione è offerto dalle disposizioni normative sull'obbligo scolastico. Come previsto dall'art. 1, comma 622 della Legge n. 296/2006 e dal successivo regolamento attuativo approvato con DM n. 139/2007, lo studente realizza il proprio diritto/dovere alla formazione frequentando i primi due anni della scuola secondaria di 2° grado sino al compimento del 16° anno.

*Il Consiglio di Classe, in sintonia con il Collegio Docenti, assume una prospettiva che fa sintesi tra percorsi impegnativi e studenti in difficoltà. In sede di scrutinio finale è necessario ponderare tutti gli aspetti di "attesa educativa" che permettono una valutazione nell'arco del biennio. In tal modo sarà possibile garantire allo studente il tempo necessario per esprimere pienamente le proprie capacità e conseguire gli obiettivi formativi degli assi culturali previsti al termine del biennio dal regolamento del DM n. 139/2007. In sede di scrutinio finale delle classi seconde il Consiglio di Classe, utilizzando il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione previsto dal DM 9 del 27 gennaio 2010 provvederà alla certificazione dei risultati ottenuti dagli alunni, focalizzandosi non sulla padronanza di contenuti curricolari, ma sulla misura in cui gli studenti sono in grado di **utilizzare competenze** acquisite durante gli anni di scuola per affrontare e risolvere problemi e compiti che si incontrano nella vita quotidiana e per continuare ad apprendere in futuro. La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata*

nel certificato stesso, che si articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. Ai fini della compilazione delle singole voci del modello di certificato, si precisa che il raggiungimento delle competenze di base va riferito a più discipline o ambiti disciplinari.

Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto è riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura "livello base non raggiunto". La relativa motivazione è riportata nel verbale del Consiglio di classe nel quale sono anche indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di apprendimento.

In questa prospettiva il discernimento del Consiglio di Classe, e della famiglia, sull'orientamento verso indirizzi proporzionati alle capacità espresse aiuta gli studenti maggiormente in difficoltà a realizzare il traguardo del conseguimento dell'obbligo scolastico e stimola la nostra scuola ad esprimere curricoli formativi adeguati.

9. **Scrutini finali delle classi terze dei percorsi professionali (Esame di Qualifica).**

A partire dal recente Riordino degli Istituti Professionali (DPR n.87/ 2010 seguito dal D.M. 92/2018 e dalle successive integrazioni), coerentemente a quanto previsto dalla Normativa che regola il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale in Emilia Romagna (Legge Regionale n.5 del 30 giugno 2011 e successive integrazioni), per le classi terze degli Istituti Professionali, lo scrutinio finale avviene in due tempi:

- una prima parte prevede la raccolta delle evidenze necessarie affinché l'EPV di nomina Regionale possa procedere con l'ammissione o meno all'Esame di Qualifica Professionale. Le modalità e le procedure sono indicate dalla Legge Regionale n.5 del 30 giugno 2011 e dalle successive delibere a sua integrazione.

I principi ispiratori di questo documento e i criteri di valutazione sopra esposti presidono anche nelle valutazioni determinanti l'ammissione all'Esame di Qualifica.

- una seconda parte (indipendente dalla precedente e dall'esito dell'Esame di Qualifica) prevede **l'ammissione o meno al quarto anno** e può avere tre possibili esiti:
 - ammissione al quarto anno;
 - sospensione di giudizio (a cui seguono i corsi estivi di recupero, le prove di settembre lo scrutinio finale);
 - non ammissione al quarto anno;

L'ammissione all'esame di qualifica e l'ammissione alla classe quarta sono indipendenti l'una dall'altro: l'esito di una non può condizionare l'esito dell'altra.

10. **Scrutini finali delle classi quinte.**

Il Collegio Docenti acquisisce i requisiti di ammissione all'esame dei candidati interni previsti dall'art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017:

- a) **frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle **prove INVALSI**, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
- c) svolgimento delle **attività di alternanza scuola-lavoro** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (*Articolo attualmente in deroga*)
- d) **votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline** valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

I principi ispiratori di questo documento e i criteri di valutazione sopra esposti presidono anche nelle valutazioni determinanti l'ammissione all'Esame di Stato.

11. La valutazione degli studenti con un elevato numero di assenze.

L'Art. 14/7 del DPR 122/2009 fornisce il riferimento normativo per la valutazione degli studenti che arrivano a fine anno con elevato numero di assenze. L'articolo in questione afferma che:

"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

La norma stabilisce quindi che per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte-ore annuale**, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali che rientrano nel curriculum individuale di ciascuno allievo. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, **non va ammesso allo scrutinio finale**.

Tra le *"motivate deroghe in casi eccezionali"* possono essere incluse le assenze per malattia giustificate con certificato medico, le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia), il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. Tuttavia **"a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa"**.

Il POF specifica al punto 3.6.1. le *"Tipologie di assenze ascrivibili alle deroghe ammissibili"* ad applicazione dei DPR n. 122/2009, art. 14, comma 7.

Inoltre, il Collegio Docenti delibera che - per la deroga al numero di assenze - si terrà conto **solo dei periodi di assenza di almeno tre scolastici consecutivi** (esclusi i festivi): assenze di una o due giornate scolastiche o anche il semplice ritardo - sebbene sostenute da un certificato medico idoneo - non saranno ammesse per la deroga, e perciò la Segreteria è tenuta a non accogliere tali certificazione a protocollo.

In particolare, si sottolinea che **i certificati medici per la deroga al limite massimo di assenze** (in vista dell'accesso allo scrutinio finale o al riconoscimento dei crediti) **devono essere emessi dall'Ospedale in cui è avvenuto il ricovero, oppure dall'ASL o comunque devono portare la vidimazione dell'ASL (di un Centro Accreditato)**.

Di per sé, il semplice certificato del medico 'di basse' - in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un Centro Accreditato) - non garantisce la delibera di applicazione delle deroghe da parte del Consiglio di Classe: il Consiglio potrebbe perciò - in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tali certificati nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale:

- nel caso del superamento del **10 % di assenze**, all'allievo (del Triennio) non verrà riconosciuto il criterio di credito inerente le frequenza scolastica;
- nel caso limite del superamento del **25 % di assenze**, l'allievo (seguendo il DPR 122/2009) non verrà ammesso allo scrutinio finale.

Tale orientamento è formalizzato dettagliatamente nel *Regolamento delle Comunicazioni Scuola-Famiglia*.

Il Riconoscimento delle deroghe avviene nelle seguenti sedute del Consiglio di Classe: Scrutinio del Primo Trimestre, Pagellino Intermedio, Scrutinio finale.

G. Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti

Alcune espressioni di don Bosco, tratte dal Sistema Preventivo, guidano e ispirano i criteri della valutazione della condotta in sede di Consiglio di Classe:

“Una parola sui castighi.

Che regola tenere nell'infliggere castighi? Dove è possibile, non si faccia mai uso dei castighi; dove poi la necessità chiede repressione, si ritenga quanto segue:

I. L'educatore tra gli allievi cerchi di farsi amare, se vuole farsi temere. In questo caso la sottrazione di benevolenza è un castigo, ma un castigo che eccita l'emulazione, da coraggio e non avvilitisce mai.

II. Presso ai giovanetti è castigo quello che si fa servire per castigo. Si è osservato che uno sguardo non amorevole sopra taluni produce maggior effetto che non farebbe uno schiaffo. La lode quando una cosa è ben fatta, il biasimo, quando vi è trascuratezza, è già un premio od un castigo.

III. Eccettuati rarissimi casi, le correzioni, i castighi non si diano mai in pubblico, ma privatamente, lungi dai compagni, e si usi massima prudenza e pazienza per fare che l'allievo comprenda il suo torto colla ragione e colla religione.

IV. [...]

V. Il Direttore faccia ben conoscere le regole, i premi ed i castighi stabiliti dalle leggi di disciplina, affinché l'allievo non si possa scusare dicendo: Non sapeva che ciò fosse comandato o proibito.

[...] Da circa quarant'anni tratto colla gioventù, e non mi ricordo d'aver usato castighi di sorta, e coll'aiuto di Dio ho sempre ottenuto non solo quanto era di dovere, ma eziandio quello che semplicemente desiderava, e ciò da quegli stessi fanciulli, cui sembrava perduta la speranza di buona riuscita”.

1. Il **Regolamento d'Istituto degli Studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado** (allegato al Piano dell'Offerta Formativa), fa sintesi della dimensione normativa e dei tratti caratteristici della pedagogia salesiana declinati nel Progetto Educativo d'Istituto.

Il D.L. 137/08, convertito con la Legge 169/08 prescrive nella Scuola Secondaria l'introduzione nel Documento di Valutazione della **valutazione del comportamento** di ciascuno studente, effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

La legge, all'art. 2 §1 stabilisce che *“viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica”* e al § 3 che *“la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo”*.

I riferimenti legislativi che guidano il Consiglio di Classe nella valutazione del comportamento degli studenti, in sede di scrutinio intermedio e finale, sono contenuti nell'articolo 78 del RD. n. 653/1925, dal DPR n. 249/1998 *“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”* così come modificato dal DPR n. 235/2007, dall'art 7 del DPR 122/09 ed infine dall'articolo 2 della L. 169/2008:

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. [...]

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Il D.M. 5 del 16 gennaio 2009 ne definisce i criteri.

2. Tenuto conto dei riferimenti legislativi, la valutazione del comportamento degli studenti dell'Istituto Beata Vergine di San Luca di Bologna assume una rilevanza educativa di primo piano. Il Consiglio di Classe valuta il comportamento degli studenti attribuendo **un voto espresso in decimi** che va considerato come l'esito del processo educativo di

accompagnamento e di attenzione alla crescita integrale di ogni studente. La valutazione del comportamento, espressa in decimi, è unica e si assegna, su proposta del docente Coordinatore di Classe, in base ad un giudizio complessivo e condiviso sul comportamento dello studente in classe e fuori della classe, sulla frequenza scolastica, salvo il caso di assenze debitamente motivate e documentate, sulla applicazione nel lavoro didattico e sulla diligenza nell'assolvere i propri compiti. È auspicabile che la valutazione del comportamento sia sempre espressione unanime del Consiglio di Classe; in caso di eventuale disparità di giudizio si attribuirà la valutazione condivisa dalla maggioranza assoluta dei docenti presenti e votanti in Consiglio di Classe e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente (art. 37/3 DLgs 297/94).

3. Al fine di rendere più efficace la comunicazione ed il dialogo educativo con lo studente e la famiglia, il *Collegio Docenti*, relativamente alla valutazione trimestrale, ha deliberato di specificare il **voto di comportamento** nelle due valutazioni (espresse in decimi) riguardanti la **condotta** e l'**applicazione**. Si hanno perciò 3 indicatori:

- **condotta**: rispetto delle persone (nella collaborazione con gli insegnanti, nel rispetto dei compagni e del gruppo classe), del Regolamento d'Istituto e delle strutture; e partecipazione al dialogo educativo;
- **applicazione**: partecipazione e impegno nelle attività didattiche e nello studio personale; assiduità della frequenza scolastica e puntualità agli orari della giornata;
- **comportamento**: è il voto che fa da sintesi, opportunamente valutato in sede di Consiglio, tra i due precedenti indicatori. Allo stato attuale della normativa, tale voto è l'unico che verrà riportato sulla Pagella Ministeriale, ed è l'unico che sarà presente nei Tabelloni di Fine Anno

La valutazione del comportamento degli allievi deve essere coerente con lo stile preventivo del sistema educativo di don Bosco.

4. A questo riguardo la **valutazione di 10/10** è da considerarsi obiettivo formativo complessivo realistico proposto, e auspicato, per ogni allievo fin dal primo trimestre. La presenza di comportamento sostanzialmente accettabile, ma con lievi e non significative criticità nel rispetto delle regole e/o di impegno scolastico, può condurre il Consiglio a deliberare una valutazione del comportamento pari a **9/10**.

5. Grande attenzione va posta nel caso di assegnazione di una valutazione del comportamento **uguale o inferiore a 8/10**. Attraverso questo voto si vuole comunicare allo studente che il suo comportamento non è stato adeguato perché caratterizzato non solo da manifestazioni di disturbo e disattenzione ma anche da situazioni di carattere disciplinare ed educativo che il docente, o il *Consiglio di Classe*, ha debitamente fatto rilevare attraverso note o interventi disciplinari comunicati alla famiglia anche attraverso il Consigliere Scolastico, o un suo delegato.

Il Consiglio avrà premura di non attribuire valutazioni in comportamento o in condotta inferiori o uguali a **8/10** senza che ci sia stata - durante il periodo soggetto a valutazione - almeno una nota scritta da parte degli insegnanti, oppure una segnalazione (anche solo telefonica) alla famiglia e/o una convocazione della stessa da parte del Coordinatore o da una figura di riferimento che ne ha ricevuto delega.

6. Una valutazione del comportamento **uguale o inferiore a 7/10** deve sempre essere compresa e interpretata nell'ottica del sistema preventivo sia dallo studente, sia dalla famiglia. Affinché il *Consiglio di Classe* possa deliberare un voto inferiore o uguale a **7/10** è necessario che durante il periodo oggetto di valutazione i docenti abbiano segnalato allo studente, alla famiglia ed al Consigliere Scolastico, gli episodi puntuali e tutti gli elementi che motivano una valutazione inadeguata del comportamento, in particolar modo la gravità e la persistenza degli atteggiamenti giudicati negativi e la refrattarietà agli interventi messi in atto durante l'anno.

Il rapporto personale della scuola con lo studente e con la famiglia, debitamente avvisata nel corso dell'anno, è una condizione indispensabile per iniziare un processo condiviso e ragionevole di correzione del comportamento.

In sede di scrutinio trimestrale o finale il *Consiglio di Classe* dovrà concludere un processo formativo senza limitarsi a suscitargli in quella sede richiedendo una valutazione inferiore a 7/10. Il nostro sistema educativo preventivo non affida alla valutazione del comportamento un mero carattere sanzionatorio, ma esprime sempre un dialogo educativo fermo ed esigente tra lo studente, i docenti, la famiglia e le altre figure di animazione, in particolare il Consigliere Scolastico.

Una mancanza disciplinare puntuale non è - di norma - motivo sufficiente per l'assegnazione di una valutazione del comportamento uguale o inferiore a 7/10. L'eccezione è contemplata nel caso in cui l'allievo sia artefice di comportamenti in contrasto sostanziale con il progetto educativo o, più in generale, con le norme della ordinaria convivenza sociale, comportamenti comunque tempestivamente comunicati alla famiglia e opportunamente sanzionati a norma del Regolamento.

Il Sistema Preventivo attribuisce grande valore al dialogo educativo come possibilità di comprensione e di pentimento per un episodio sbagliato soprattutto quando l'intervento viene gestito dall'adulto, e nel nostro caso, dalle figure animatrici, dal Coordinatore delle attività didattiche e dal Direttore.

7. La valutazione del comportamento **uguale o inferiore a 6/10** è da considerarsi misura grave tale da mettere in seria discussione il proseguimento della relazione educativa. A norma dell'articolo 2 della Legge n. 169/2008 "la valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore ai sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'Esame conclusivo del ciclo."
8. Il Consigliere Scolastico, o nei casi di particolare difficoltà il Coordinatore delle attività didattiche e il Direttore, comunicano attraverso il tradizionale colloquio personale il senso e le motivazioni della valutazione del comportamento negativa attribuita dal *Consiglio di Classe*. L'obiettivo, che deve accomunare tutti, è il recupero di una relazione educativa positiva e corresponsabile.

Il Direttore dell'Istituto Salesiano "Beata Vergine di San Luca" è l'ultimo referente in questo delicato aspetto della relazione educativa, è lui infatti che accetta e dimette gli studenti della nostra scuola nel rispetto delle disposizioni di legge e del Progetto Educativo d'Istituto.

9. La valutazione del comportamento, attribuita collegialmente dal *Consiglio di Classe* sulla base dei criteri stabiliti nel presente documento, concorre alla **valutazione complessiva dello studente** in quanto rientra nella determinazione della media dei voti con le altre discipline del curriculum (esclusa la valutazione per l'Insegnamento della Religione Cattolica) ai fini sia dell'ammissione all'Esame di Stato per gli allievi dell'ultimo anno di corso, sia della definizione del credito scolastico per gli allievi degli ultimi tre anni di corso. Per le stesse ragioni la valutazione del comportamento rientra nella determinazione della media dei voti per tutte le altre finalità previste dalla normativa, fatta salva esplicita e diversa disposizione in merito.

Criteri per l'attribuzione in decimi della valutazione del comportamento

A) DURANTE LE VALUTAZIONI FINALI

Viene deliberato un solo indicatore ministeriale di comportamento che necessariamente tiene conto delle valutazioni intermedie e del cammino progressivamente svolto nel corso dell'anno, in particolare gli eventuali interventi messi in atto dal Consiglio di Classe e l'atteggiamento di disponibilità con cui l'allievo ha recepito tali interventi.

In linea di principio, l'indicatore di comportamento ha il seguente valore:

II VOTO IN COMPORTAMENTO 10/9 è attribuito allo studente nelle seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento scolastico di Istituto;
- b) comportamento sempre corretto durante l'attività didattica, disponibilità alla collaborazione con insegnanti e nell'aiuto ai compagni; rispetto degli ambienti e del materiale della scuola;
- c) frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative di recupero e/potenziamento; presenza puntuale, con pochi ritardi, all'inizio della giornata scolastica; partecipazione costante in occasione di verifiche;
- d) interesse e partecipazione convinta alla attività didattica, puntualità e responsabilità nell'adempimento degli impegni scolastici (esecuzione di esercitazioni a casa; leale partecipazione al dialogo educativo, partecipazione alle attività integrative).

Il Consiglio, in base ai descrittori esplicitati, avrà potere discrezionale nella scelta tra il voto 10 o 9

II VOTO IN COMPORTAMENTO 8 è attribuito allo studente nelle seguenti condizioni:

- a. Alcune trasgressioni al regolamento scolastico di Istituto, con eventuali profili aggravanti quali la mancanza di miglioramenti e di crescita nella consapevolezza delle proprie mancanze;
- b. comportamenti di disturbo dell'attività didattica con richiami verbali, casi di allontanamento dall'aula, almeno una nota disciplinare, almeno una comunicazione formale alla famiglia in merito a questioni didattiche - educative - disciplinari, eventuale sospensione per giornate intere; mancanze di rispetto nel confronto dei compagni e degli insegnanti;
- c. frequenza alle lezioni poco regolare, con assenze strategiche in occasione di verifiche programmate; numerosi ritardi, non sufficientemente motivati, all'inizio della giornata scolastica;
- d. scarso interesse e partecipazione selettiva alla attività didattica, negligenza nella esecuzione dei compiti a casa, insufficiente impegno di studio.

II VOTO IN COMPORTAMENTO 7/6 è attribuito allo studente nelle seguenti condizioni:

- a) ripetuti episodi di inosservanza delle disposizioni del Regolamento scolastico di Istituto, con profili aggravanti per circostanze di recidiva, pubblicità e ricadute negative sulla comunità scolastica;
- b) comportamento scorretto e di grave disturbo durante l'attività didattica, con ripetute note disciplinari segnalate sul Libretto personale; almeno una convocazione dei genitori da parte del Consigliere a nome della Presidenza; mancanze di rispetto verso insegnanti e compagni di classe, con profili di particolare gravità, a giudizio del Consiglio di classe; numerose sanzioni disciplinari con sospensioni da giorni interi di lezioni o anche da singole lezioni;
- c) irregolare frequenza delle lezioni, con numerose assenze che il Consiglio di classe giudica opportunistiche e con ricadute negative sul clima di impegno della classe; numerosi e non motivati ritardi nella presenza a scuola;
- d) scarso impegno di studio, negligenza nella esecuzione degli impegni scolastici in sede domestica, estraneità al dialogo educativo.

Il Consiglio di classe, in base ai descrittori esplicitati, avrà potere discrezionale nella scelta tra il voto 7 o 6, tenuto conto di specifici profili di gravità.

II VOTO IN COMPORTAMENTO 5 è attribuito nelle seguenti condizioni:

- a) nelle valutazioni intermedie: nel caso di comportamenti descritti in capo al voto 6/7, quando siano caratterizzati da circostanze e profili aggravanti, a giudizio del Consiglio di classe.
- b) in sede di scrutinio finale: oltre ai profili del paragrafo a), lo studente dovrà essere stato destinatario di almeno una sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni (D.M. n. 5/2009, art. 4.1), unitamente alla mancanza di miglioramenti (art. 4.2.2) e di crescita nella consapevolezza, a giudizio del Consiglio di classe.

Per inciso, ricadono nella fattispecie dei comportamenti che potrebbero determinare l'attribuzione del **5 IN COMPORTAMENTO** l'introduzione nella scuola di sostanze illegali, pornografia, il comportamento fortemente lesivo della dignità dei compagni ed insegnanti che venga sanzionato con allontanamento dalla scuola per oltre 15 giorni e senza evidenza di progressi e miglioramenti (cfr. D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008).

B) DURANTE LE VALUTAZIONI INTERMEDIE

Vengono deliberati distintamente i due indicatori:

- Condotta (Rispetto delle regole e Partecipazione al dialogo educativo)
- Applicazione (Impegno nello studio – Regolarità nella frequenza alle lezioni)

Qualora sia previsto il voto di comportamento, esso viene dato come sintesi pesata dei due indicatori di condotta/applicazione:

VOTO	CONDOTTA	
	Rispetto delle regole	Partecipazione al dialogo educativo
10	Condotta esemplare per responsabilità e correttezza. Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento scolastico di Istituto.	Partecipazione attiva e continua al dialogo didattico-educativo. Contributo positivo al percorso umano e culturale della classe.
9	Condotta ordinariamente corretta e disciplinata. Rispetto sostanziale delle disposizioni contenute nel Regolamento scolastico di Istituto, seppur con qualche lieve mancanza.	Partecipazione disponibile e collaborativa al dialogo didattico-educativo.
8	Atteggiamenti e comportamenti di disturbo dell'attività didattica con numerosi richiami verbali, alcuni casi di allontanamento dall'aula, note disciplinari, mancanze di rispetto nei confronti di compagni e di insegnanti. Trasgressioni al Regolamento scolastico di Istituto, con eventuali profili aggravanti: quali la recidiva, la mancanza di miglioramenti e di crescita nella consapevolezza.	Generale disponibilità al dialogo didattico-educativo.
7	Comportamento scorretto e di frequente disturbo durante l'attività didattica, con ripetute note disciplinari segnalate a Registro; numerose sanzioni disciplinari con eventuale sospensione dalle lezioni; gravi mancanze di rispetto nei confronti di compagni e insegnanti. Ripetuti episodi di inosservanza delle disposizioni del Regolamento scolastico di Istituto, con profili aggravanti per circostanze di recidiva.	Partecipazione discontinua al dialogo didattico-educativo.
6	Persistente comportamento di disturbo dell'attività didattica con numerosi richiami verbali, almeno una convocazione dell'allievo in Presidenza; frequenti casi di allontanamento dall'aula, numerose note disciplinari, eventuale sospensione dalle lezioni; gravi mancanze di rispetto nei confronti di compagni e di insegnanti. Convocazione della famiglia. Numerosi episodi di inosservanza delle disposizioni del Regolamento scolastico di Istituto, con profili aggravanti per circostanze di recidiva, pubblicità e ricadute negative sulla comunità scolastica.	Atteggiamento passivo e talvolta oppositivo nei confronti delle sollecitazioni didattico-educative.
5	Nel caso di comportamenti descritti in capo al voto 6, quando siano caratterizzati da circostanze e profili aggravanti.	

VOTO	APPLICAZIONE	
	Impegno nello studio e rispetto nelle consegne	Regolarità della frequenza alle lezioni
10	Studio personale costante e metodico. Rispetto puntuale delle consegne.	Frequenza assidua e puntuale alle attività scolastiche. Partecipazione costante in occasione di verifiche.
9	Studio personale costante. Rispetto delle consegne ordinariamente puntuale.	Frequenza costante alle attività scolastiche. Presenza puntuale, con alcuni ritardi, all'inizio della giornata scolastica.
8	Studio personale e rispetto delle consegne non sempre puntuali.	Frequenza discontinua alle attività scolastiche e ritardi ripetuti non sufficientemente motivati. Assenze strategiche in occasione di verifiche programmate.
7	Studio personale discontinuo. Carente rispetto delle consegne.	Assenze e ritardi ripetuti e immotivati con ricadute negative sul clima di impegno della classe.
6	Studio personale deficitario e inadempienza nel rispetto delle consegne.	Assenze e ritardi ripetuti talora immotivati (e anche non a conoscenza della famiglia) e funzionali a evitare verifiche o ad ostacolare il regolare percorso didattico.
5	Nel caso di comportamenti descritti in capo al voto 6, quando siano caratterizzati da circostanze e profili aggravanti.	

H. La valutazione delle ore extracurricolari e delle ore IeFP

Il riordino dei cicli scolastici imposto dalla riforma Gelmini (legge 133/2008 e successive integrazioni) ha provocato una revisione radicale di tutti i percorsi scolastici, soprattutto quelli inerenti l'Istruzione Professionale.

In particolare è avvenuta una contrazione delle ore scolastiche dedicate alle materie maggiormente caratterizzanti la tradizione scolastica del nostro Istituto e il legame con le Aziende del Territorio.

Al fine di non perdere questo importante patrimonio formativo, il Collegio Docenti, in sede di approvazione del POF, ha previsto per alcune ore scolastiche (al massimo due per classe) il passaggio dall'ordinamento al regime extracurricolare.

Le ore extracurricolari e IeFP (così come previsto dalla normativa Regionale nei primi tre anni del percorso Professionale) vengono dichiarate annualmente nel POF, non appartengono al registro ministeriale bensì vengono segnate su un registro a parte.

La loro valutazione non può essere riportata sulla Pagella Ministeriale, tuttavia può concorrere come criterio di credito per definire la valutazione delle materie di ordinamento. La delibera e comunicazione dell'andamento degli allievi avverrà in sede di consiglio intermedio o finale, mediante un giudizio sintetico allegato alla Pagella. In particolare, per quanto concerne le classi del Triennio, la frequenza e la valutazione delle ore extracurricolari, partecipa come **criterio per l'attribuzione del credito scolastico di fine anno** (cfr par. J.b).

Una eventuale insufficienza nelle materie extracurricolari non è soggetta a corso di recupero. Le assenze alle ore extracurricolari non entrano nel conteggio delle assenze ai fini della determinazione del credito scolastico e del limite massimo di assenze per l'ammissione all'anno successivo o all'Esame di Stato. Tuttavia una frequenza irregolare (non opportunamente giustificata) verrà tempestivamente segnalata alle famiglie e potrebbe avere una ricaduta negativa sulla valutazione del comportamento.. Nel Triennio, la frequenza rientra nel criterio di attribuzione del Credito Scolastico (cfr par. J.b).

I. Criteri per l'attribuzione del Credito Scolastico e Formativo

Il Collegio dei Docenti,

- esaminato il DPR 323/1998 in particolare l'articolo 11, la Legge n. 1/2007, il DM n. 42/2007, il DM 80/2007 e l'OM 92/2007 che regolano l'istituto del "debito formativo"
- tenuto conto delle disposizioni di cui al DM 99/2009
- preso atto che:
 - o *in base all'articolo 11, comma 1 del DPR n. 323/1998: "il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato "credito scolastico";*
 - o *in base all'articolo 11, comma 2 del DPR n. 323/1998: "il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica,[...] l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi";*
 - o *in base all'articolo dall'articolo 8 dell'OM 44/2010 che recita: "1. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico, e di conseguenza, sul voto finale, i docenti ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. 2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n.323/1998".*

- considerate le novità introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe), e dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018

assume le attuali disposizioni legislative in merito all'**attribuzione del credito scolastico**, in particolare il maggior peso attribuito, nell'ambito dell'esame, al percorso scolastico: il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa perciò da 25 a 40 punti.

I **40 punti** risultano così distribuiti:

- max 12 punti per il terzo anno;
- max 13 punti per il quarto anno;
- max 15 punti per il quinto anno.

Quindi in collegio docenti delibera che:

- A. I *Consigli di Classe (compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica)*, nel rispetto della normativa vigente, attribuiscono a ciascun allievo frequentante il triennio conclusivo del corso di studi il punteggio per il credito scolastico collegato alla media dei voti nel rispetto delle fasce di credito previste dalla **Tabella A** (allegata al Decreto 62/17) e sotto riportata

CREDITO SCOLASTICO PER I CANDIDATI INTERNI
(Tabella A allegata al Decreto 62/17)

media dei voti	Fasce di credito scolastico (punti)		
	TERZA	QUARTA	QUINTA
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

- B. I *Consigli di Classe* attribuiscono il punteggio massimo previsto nella fascia individuata dalla media dei voti, sulla base della presenza di almeno **QUATTRO** dei seguenti 6 criteri:

- voto finale in IRC ≥ BUONO**
- Assiduità nella frequenza scolastica:** numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale (*ad esclusione di quelle certificate da ricovero ospedaliero o vidimate dall'ASL - cfr Regolamento delle Comunicazioni Scuola-Famiglia*)
- media strettamente superiore ai cinque decimi della propria fascia** (quindi media superiore a 6,5 - oppure 7,5 - oppure 8,5 - oppure 9,5).
- partecipazione attiva al dialogo educativo:**
 - ✓ adesione alle proposte educativo/formative previste nel PTOF
 - ✓ partecipazione attiva ed interessata ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche e alle attività extracurricolari proposte in orario scolastico
- assenza debiti formativi nella pagella del primo trimestre dell'anno in corso**
- crediti formativi derivanti da attività coerenti con il corso di studi che incrementano il profilo educativo professionale** (vedi punto f.), **attività riconducibili all'Alternanza Scuola/Lavoro, tra cui le delle attività extracurricolari concluse con un esito positivo** (*vedi Regolamento Generale Alternanza Scuola/Lavoro*). **Tali crediti si intendono opportunamente certificati e consegnati in Segreteria entro il 31 Marzo del corrente anno scolastico. Essi**

verranno valutati dal C.d.C. in sede di monitoraggio di fine anno e acquisiti nel verbale di scrutinio finale (cfr *Regolamento delle Comunicazioni Scuola-Famiglia*).

- C. Viene attribuito il punteggio **minimo** previsto dalla fascia individuata dalla media dei voti, indipendentemente dalla presenza dei fattori di cui al precedente comma **b.**, nel caso in cui l'allievo abbia una valutazione del comportamento strettamente inferiore a **8/10**.
- D. Nel caso particolare degli allievi di **3-4[^] Liceo**, viene attribuito il punteggio **minimo** previsto dalla fascia individuata dalla media dei voti, indipendentemente dalla presenza dei fattori di cui al precedente comma **b.**, nel caso in cui l'allievo abbia una valutazione dello stage in azienda inferiore alla sufficienza (**6/10**) oppure abbia accumulato nel periodo di stage un numero di assenze (non derogabili) superiore al 25%, tali da invalidare lo stage stesso. Qualora lo studente non riporti nei tempi previsti la documentazione di Stage comprensiva della scheda di valutazione, il criterio di credito viene irrimediabilmente perso.
- E. Le modalità e i criteri che i *Consigli di Classe* seguiranno per deliberare l'ammissione all'Esame di Stato sono quelli riconducibili al **Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017**, recante: "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato*" e alle Ordinanze Ministeriali sull'Esame di Stato che annualmente vengono promulgate.
- F. Il **Credito formativo**, connotato dai requisiti di cui all'art.12 del D.P.R.n.323/1998, come precisati dal citato D.M.n.49/2000, viene riferito alle seguenti esperienze documentate con attestazione contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa:
1. esperienze di alternanza scuola/lavoro e tirocini formativi in aziende; esperienze di lavoro espletate nell'ultimo anno e da cui derivano competenze coerenti con l'indirizzo di studio. I tirocini e le esperienze di cui al presente comma devono essere state espletate per un periodo di tempo significativo (di norma si ritiene significativo un periodo almeno di 10 giorni di effettiva attività – oppure 50 ore lavorative)
 2. attestati e titoli di studio che certificano competenze aggiuntive e/o complementari al corso di studio (es. Certificazione Cambridge, ECDL)
 3. esperienze di volontariato significative con attestato di partecipazione alle attività e valutazione positiva da parte della Associazione
 4. approfondimento ed ampliamento dei contenuti tematici del corso nella loro concreta attuazione (partecipazione a corsi, convegni, seminari)
 5. attività sportiva a livello agonistico in ambito provinciale, regionale, nazionale: debitamente certificata dalle società sportive affiliate, con specifico riferimento all'impegno richiesto
 6. vincitore di concorsi su temi collegati ai contenuti del corso di studio
 7. attività musicale continuativa, documentata dall'Ente, e attestata con valutazione positiva

Il consiglio terrà conto solo di esperienze svolte nel corso dell'anno scolastico (inclusa l'estate precedente), opportunamente certificate e con una durata (cumulabile su più esperienze) di **almeno 10 giorni** (oppure **almeno 50 ore lavorative**).

I Certificati idonei andranno consegnati in Segreteria a **dal 10 gennaio ed entro il 31 marzo** del corrente anno scolastico: l'acquisizione da parte del Consiglio avverrà durante i Monitoraggi di fine anno. Le delibere consiliari verranno comunicate agli allievi nei giorni successivi.

La segreteria è tenuta ad accettare solo certificati che garantiscono esplicitamente una copertura complessiva di almeno 10 giorni (oppure 50 ore lavorative).

Al fine di essere accolti, i certificati per il riconoscimento dei crediti e dell'Alternanza Scuola Lavoro devono contenere alcune indicazioni essenziali:

- L'intestazione dell'Ente presso cui è stata svolta l'attività formativa/lavorativa
- Tipologia e breve descrizione dell'attività svolta
- Durata dell'attività (in giorni e ore di servizio giornaliero)
- Periodo in cui è stata svolta l'attività (inizio e fine)

- La valutazione (anche sommaria) dell'impegno dimostrato dall'allievo e delle competenze acquisite
 - Data, timbro e firma del responsabile dell'Ente che certifica l'attività
- Allo scopo di facilitare la corretta raccolta dei certificati, sarà messo a disposizione in Segreteria e sul sito un apposito modulo, con i campi precompilati.

J. Criteri per la valutazione degli Stage in Azienda e delle attività PCTO

Il dialogo con le Aziende del Territorio e con il mondo del lavoro in generale, è una delle componenti sostanziali e irrinunciabili del nostro Piano di Offerta Formativa.

Quanto appena affermato, pur rimanendo valido per tutti i percorsi di studio, è vero in particolare in riferimento a percorsi Professionali e Tecnici.

Per questo, la Scuola organizza, incentiva e sostiene l'introduzione dei ragazzi al mondo del lavoro mediante l'organizzazione delle visite in azienda, la promozione di interventi a scuola da parte di esperti nel mondo del lavoro e soprattutto la partecipazione alle attività riconducibili all'**Alternanza Scuola/Lavoro** (in particolare gli Stage Aziendali e le altre attività riferite ai *Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento - PCTO*).

Il vigente **Regolamento Generale PCTO e Alternanza Scuola-Lavoro** stabilisce i criteri generali per la realizzazione dei PCTO e delle esperienze in Azienda.

Dal punto di vista valutativo, le osservazioni rilasciate dalle Ditte convenzionate con la scuola per l'accoglienza degli allievi, rientrano a pieno titolo tra i criteri per la valutazione del profilo scolastico dell'allievo stesso. In particolare:

- gli **Stage Aziendali Curricolari** sono aperti a tutti gli allievi del Triennio Professionale/Tecnico e di 3-4[^] LES; avvengono durante l'anno scolastico: rientrano perciò, a tutti gli effetti, nell'attività didattica.
- per i **percorsi professionalizzanti** (ITT – IPIA – IPS) la valutazione del periodo di stage contribuisce - in modo pesato - alla definizione del **voto di profitto** per le discipline per le quali - a giudizio insindacabile del Consiglio di Classe - l'attività di Alternanza risulta coerente;
- per i **percorsi liceali**: la valutazione uguale o superiore alla sufficienza è condizione necessaria per poter accedere al punteggio massimo di credito relativo alla propria fascia. Se le attività di stage risultano affini a una o più discipline comprese nel percorso di studi, il Consiglio può decidere di far rientrare la valutazione di stage nella valutazione finale di quella disciplina/e, indicandolo a verbale.

Il Consiglio di classe avrà anche cura di verificare la correlazione tra il percorso di stage e la disciplina "*Educazione Civica*": a giudizio del Consiglio, la valutazione di stage potrebbe anche ricadere in modo pesato sulla valutazione intermedia o finale di Educazione Civica.

La formalizzazione delle valutazioni riferite agli stage aziendali o ad altre attività PCTO, viene deliberata dal Consiglio e comunicata alle famiglie in occasione del primo atto valutativo collegiale che segue il rientro dei ragazzi dal periodo di stage. Quindi:

- Per gli Stage di **Terza e di Quarta**, la formalizzazione avviene durante gli scrutini finali rispettivamente del 3° e del 4° Anno;
- Per gli Stage di **Quinta**, la formalizzazione avviene di norma durante gli scrutini del primo trimestre relativi al 5° anno;

Di norma, la valutazione dello stage deliberata in Consiglio viene trasmessa alla famiglia dal docente incaricato dell'organizzazione degli stage, mediante registro elettronico.

Le modalità con vengono raccolti gli elementi valutativi, approvati dal Consiglio e comunicati alla famiglia, sono specificate dal *Regolamento Generale PCTO e Alternanza Scuola-Lavoro*.

Al termine dello stage, l'allievo è tenuto a consegnare nei tempi previsti il fascicolo con la documentazione di stage: l'omissione della consegna - senza una valida motivazione comunicata per tempo al docente incaricato - denota una mancanza di impegno e serietà da parte dell'allievo: può perciò avere una ricaduta negativa sia sulla valutazione di profitto della disciplina interessata che nella formulazione del voto di comportamento:

- i **Tirocini Estivi in Azienda** sono aperti a tutti gli allievi che hanno compiuto il 16 anno di età, avvengono durante la pausa estiva: rientrano perciò nelle iniziative extra-curricolari; a

differenza dagli Stage, la partecipazione al Tirocinio non rientra nella determinazione delle valutazioni scolastiche, tuttavia rientra nei Criteri di Attribuzione del Credito Scolastico riconosciuto sull'anno scolastico successivo (*par. J.e*).

- gli **Stage di Eccellenza** vengono proposti dal Consiglio agli allievi che rispondono ai requisiti di profitto previsti. Rientrano perciò nelle iniziative extra-curricolari la loro valutazione rientra nei Criteri di Attribuzione del Credito Scolastico dell'anno in corso (*par. J.e*).
- Le altre attività riconducibili all'Alternanza Scuola/Lavoro vengono così valutate:
 - se l'attività prevede di per sé una verifica finale valutabile (relazione, progetto, ecc...), il voto entra in forma ponderata nella valutazione della disciplina a cui l'attività è correlata e comunque la partecipazione può contribuire alla definizione del credito scolastico, secondo le norme definite dal Documento di Valutazione
 - se l'attività non risulta valutabile didatticamente (come nel caso delle partecipazioni ad eventi sportivi agonistici), resta comunque il contributo che essa può dare nella definizione del credito scolastico secondo le norme definite dal Doc. di Valutazione

Bologna, 1 Settembre 2022

*Visto e adottato dal **Collegio Docenti** della Scuola Sec. di 2° in data: 1 Settembre 2022*

Il Delegato del Legale Rappresentante
Prof. Don Gianluca Marchesi

L'originale con firma autografa, depositato presso la Segreteria Scolastica, è disponibile per la consultazione.